

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 312

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
11 novembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1668/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione, dell'8 novembre 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine (Versione codificata)** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (Versione codificata)** ..... 33
- Regolamento (CE) n. 1671/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ..... 41
- ★ **Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (Versione codificata)** ..... 42

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2006/768/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2006, recante modifica della decisione 2003/583/CE relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES** 45

Prezzo: 18 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Commissione**

2006/769/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2006, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo «cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 5144] .....** 47

2006/770/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica <sup>(1)</sup> .....** 59

2006/771/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2006) 5304] <sup>(1)</sup> .....** 66



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2006 DEL CONSIGLIO****del 7 novembre 2006****relativo al glucosio e al lattosio****(Versione codificata)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(3)</sup> è stato modificato in modo sostanziale a più riprese <sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Per evitare difficoltà tecniche di applicazione sul piano doganale, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup> raggruppa nella stessa voce, da un lato, il glucosio, lo sciroppo di glucosio, il lattosio e lo sciroppo di lattosio e, dall'altro, il glucosio e il lattosio chimicamente puri.

(3) Tuttavia il glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata

e il lattosio delle sottovoci 1702 19 00 della nomenclatura combinata sono inclusi nell'allegato I del trattato e pertanto soggetti al regime degli scambi con i paesi terzi previsto nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati ai quali appartengono, mentre il glucosio e il lattosio chimicamente puri, non essendo inclusi nell'allegato I del trattato, sono soggetti al regime dei dazi doganali, la cui incidenza economica può essere sensibilmente diversa.

(4) Tale situazione provoca difficoltà tanto maggiori in quanto i prodotti in questione provengono dagli stessi prodotti di base, qualunque sia il loro grado di purezza. Il grado di purezza del 99 % costituisce il criterio di classificazione doganale tra i prodotti chimicamente puri e gli altri. Inoltre, i prodotti con un grado di purezza lievemente superiore o inferiore possono avere la stessa utilizzazione economica. L'applicazione di regimi diversi determina pertanto distorsioni di concorrenza particolarmente sensibili a causa di possibili sostituzioni.

(5) L'unica soluzione a tali difficoltà consiste nell'assoggettare tali prodotti allo stesso regime economico, qualunque sia il loro grado di purezza, oppure, nella misura in cui ciò risulti sufficiente, nell'armonizzare i regimi stabiliti per i due gruppi di prodotti.

(6) Il trattato non ha previsto, in disposizioni specifiche, i poteri di azione richiesti a tal fine. È perciò opportuno prendere le misure necessarie sulla base dell'articolo 308 del trattato. Inoltre, le misure più adeguate consistono nell'estendere al glucosio chimicamente puro il regime stabilito per gli altri glucosidi dal regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(6)</sup>, e al lattosio chimicamente puro il regime previsto per gli altri lattosidi dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(7)</sup>,

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 13 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato I.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).

<sup>(6)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(7)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata dal regolamento (CE) n. 1784/2003 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata.

*Articolo 2*

Il regime previsto per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 19 00 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CE) n. 1255/1999 e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 11 00 della nomenclatura combinata.

*Articolo 3*

Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 19 00 della nomenclatura combinata, è modificato in

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

virtù dell'articolo 37 del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo sciroppo di glucosio e al lattosio e allo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 11 00 della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra indicati.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 2730/75 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. HEINÄLUOMA

## ALLEGATO I

## REGOLAMENTO ABROGATO E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio  
(GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20)

Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione limitatamente all'articolo 7  
(GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione limitatamente all'articolo 2  
(GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10)

## ALLEGATO II

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2730/75	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	—
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Allegato I
—	Allegato II

**REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2006 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,5
	096	30,1
	204	44,7
	999	53,8
0707 00 05	052	116,3
	204	49,7
	220	155,5
	628	196,3
	999	129,5
0709 90 70	052	101,8
	204	147,8
	999	124,8
0805 20 10	204	84,0
	999	84,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,8
	400	84,2
	528	40,7
	624	86,7
	999	69,9
0805 50 10	052	63,9
	388	46,8
	524	56,1
	528	39,6
	999	51,6
0806 10 10	052	111,3
	400	211,5
	508	268,1
	999	197,0
0808 10 80	388	79,1
	400	106,4
	720	73,5
	800	160,8
	999	105,0
0808 20 50	052	83,1
	400	216,1
	720	83,9
	999	127,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1669/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2006

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale<sup>(3)</sup>. Ai fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'apertura dell'intervento pubblico dipende dal livello del prezzo medio di mercato raggiunto in uno Stato membro o in una sua regione. È pertanto necessario definire le modalità di calcolo dei prezzi di mercato per Stato membro, e in particolare le qualità da prendere in considerazione e la relativa ponderazione, i coefficienti da applicare per la conversione delle suddette qualità nella qualità di riferimento R3 e i meccanismi di apertura e chiusura degli acquisti.
- (3) Le condizioni di ammissibilità dei prodotti devono essere definite escludendo da un lato i prodotti che non sono rappresentativi della produzione nazionale degli Stati membri e non rispettano le vigenti norme sanitarie e veterinarie, e dall'altro quelli di peso superiore al livello normalmente richiesto dal mercato. È inoltre opportuno estendere all'Irlanda del Nord l'ammissibilità delle carcasse di manzo della qualità O3 vigente in Irlanda, onde evitare sviamenti di traffico che potrebbero perturbare il mercato delle carni bovine in questa parte della Comunità.
- (4) I requisiti relativi all'identificazione delle carcasse ammissibili devono essere integrati dall'iscrizione del numero di macellazione sulla parete interna di ogni quarto; per quanto attiene alla presentazione delle carcasse, occorre prescrivere un taglio uniforme per agevolare lo smercio dei prodotti del sezionamento, migliorare il controllo delle operazioni di disossamento e ottenere al termine delle medesime pezzi di carne conformi a un'identica definizione in tutta la Comunità. A tale scopo è opportuno adottare un taglio diritto della carcassa e definire i quarti anteriori e posteriori rispettivamente a cinque e a otto costole onde ridurre al massimo il numero di tagli senza osso e i residui di rifilatura, e valorizzare in modo ottimale i prodotti ottenuti.
- (5) Per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato, si può presentare una sola offerta di gara per interessato e per categoria. Per rendere impossibile il ricorso a prestanome è opportuno definire la nozione di «interessato», in modo che venga ammessa unicamente la categoria di operatori che tradizionalmente e per la natura della loro attività economica partecipano all'intervento.
- (6) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di presentazione delle offerte, è inoltre opportuno disporre che la partecipazione degli interessati alle gare sia disciplinata, ove del caso, da contratti stipulati con l'organismo d'intervento secondo condizioni da definire in un capitolato d'onori.
- (7) Occorre definire in modo più preciso le modalità di costituzione della cauzione sotto forma di deposito in contanti, onde autorizzare l'accettazione da parte degli organismi di intervento di assegni bancari garantiti.
- (8) A seguito del divieto di utilizzare materiale specifico a rischio e per tener conto dell'aumento dei costi e della conseguente diminuzione degli utili nel settore delle carni bovine, è opportuno adeguare all'importo attualmente più elevato l'importo della maggiorazione da applicare al prezzo medio di mercato e utilizzato per determinare il prezzo massimo d'acquisto.
- (9) Per quanto riguarda la consegna dei prodotti, in base all'esperienza acquisita conviene autorizzare gli organismi d'intervento a ridurre, ove del caso, i termini di consegna onde evitare la sovrapposizione di consegne relative a due gare successive.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1067/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 60).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato IX.



- (10) I rischi di irregolarità sono considerevoli soprattutto quando le carcasce acquistate all'intervento sono sistematicamente disossate. È quindi opportuno prescrivere che gli impianti frigoriferi e di sezionamento dei centri d'intervento siano indipendenti dai macelli e dagli aggiudicatari che partecipano alla gara. Per tener conto di eventuali difficoltà pratiche incontrate da taluni Stati membri, sono ammesse deroghe a tale regola, a condizione che i quantitativi disossati siano strettamente limitati e che i controlli al momento della presa in consegna siano tali da permettere di identificare le carni disossate ed escludere, per quanto possibile, eventuali manipolazioni. In base alle ultime indagini, è necessario intensificare i controlli relativi ai residui di sostanze vietate, in particolare quelle ad azione ormonica nelle carni.
- (11) Gli organismi d'intervento possono prendere in consegna soltanto prodotti conformi ai requisiti di qualità e di presentazione stabiliti dalla normativa comunitaria. È necessario, in base all'esperienza acquisita, precisare alcune modalità della presa in consegna e i controlli da effettuare. In particolare è opportuno prevedere la possibilità di ispezioni preventive nel macello in modo da poter eliminare, in una fase iniziale, le carni non ammissibili. Per migliorare l'affidabilità della procedura di accettazione dei prodotti conferiti, è opportuno ricorrere ad agenti qualificati, la cui imparzialità sia garantita dall'indipendenza nei confronti degli interessati e dal fatto di essere sottoposti ad un sistema di rotazione. Occorre altresì precisare gli elementi sui quali vertono le verifiche.
- (12) Dati gli avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l'imposizione del disossamento potrebbe avere effetti nettamente positivi sulla capacità di stoccaggio necessaria a far fronte agli ingenti volumi di carni bovine per i quali è possibile un acquisto all'intervento e ciò potrebbe facilitare il successivo smercio di tali carni.
- (13) Per migliorare i controlli da parte dell'organismo d'intervento sulla presa in consegna dei prodotti, è opportuno precisare le disposizioni concernenti le procedure applicate, in particolare per quanto riguarda la definizione delle partite, l'ispezione preventiva e il controllo del peso dei prodotti acquistati. A tal fine è necessario rafforzare le disposizioni che riguardano il controllo del disossamento delle carni acquistate e il rifiuto di prodotti. Lo stesso vale per il controllo dei prodotti immagazzinati.
- (14) Le prescrizioni sulle carcasce devono segnatamente precisare il modo in cui le medesime devono essere appese, nonché i danni o le manipolazioni da evitare nel corso delle operazioni di trasformazione, che potrebbero alterare la qualità commerciale o provocare la contaminazione dei prodotti.
- (15) Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di disossamento, è opportuno disporre che i laboratori di sezionamento siano dotati, sul posto, di una o più gallerie di congelamento. Le deroghe a tale regola devono essere limitate allo stretto necessario. Occorre precisare le condizioni in cui devono effettuarsi i controlli fisici per-

manenti delle operazioni di disossamento, segnatamente l'indipendenza dei controllori e l'aliquota minima di controllo.

- (16) Il magazzinaggio dei tagli deve essere effettuato in modo da consentirne l'agevole identificazione. A questo scopo le competenti autorità nazionali adottano, in particolare, i necessari provvedimenti in materia di rintracciabilità e di magazzinaggio al fine di agevolare il successivo smercio dei prodotti acquistati all'intervento, tenendo conto segnatamente di eventuali esigenze relative alla situazione veterinaria degli animali da cui sono stati ottenuti i prodotti acquistati. Per migliorare il magazzinaggio dei tagli e semplificarne l'identificazione, è opportuno normalizzare il confezionamento e identificare i tagli con il nome per esteso o con un codice numerico comunitario.
- (17) È necessario rendere più rigorose le norme sul confezionamento dei prodotti in cartoni, palette e casse onde agevolare l'identificazione dei prodotti immagazzinati, migliorarne la conservazione, combattere più efficacemente il rischio di frodi e consentire un migliore accesso ai prodotti ai fini del controllo e dello smercio dei medesimi.
- (18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1

#### Campo di applicazione

Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione del regime di acquisto all'intervento pubblico previsto, per il settore delle carni bovine, dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

#### CAPO II

### ACQUISTI ALL'INTERVENTO PUBBLICO

#### SEZIONE I

#### Disposizioni generali

#### Articolo 2

#### Regioni d'intervento nel Regno Unito

Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti:

— regione I: Gran Bretagna,

— regione II: Irlanda del Nord.

### Articolo 3

#### Apertura e chiusura degli acquisti mediante gara

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si applica con le seguenti modalità:

a) per constatare se ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo:

— il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di cui all'allegato I del presente regolamento, nello Stato membro o nella regione in questione,

— la rilevazione dei prezzi medi di mercato è effettuata secondo le condizioni e per le qualità di cui al regolamento (CE) n. 295/96 della Commissione <sup>(4)</sup>,

— il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui al secondo trattino, ponderate tra di loro in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni di tale Stato membro o regione;

b) l'apertura degli acquisti all'intervento, da decidere per ogni categoria e per ogni Stato membro o regione di Stato membro, si basa sulle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato;

c) la chiusura degli acquisti all'intervento, da decidere per ogni categoria e per ogni Stato membro o regione di Stato membro, si basa sulla rilevazione settimanale più recente dei prezzi di mercato.

### Articolo 4

#### Condizioni di ammissibilità dei prodotti

1. Possono essere acquistati all'intervento i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento che rientrano nelle categorie seguenti, indicate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio <sup>(5)</sup>:

a) carni ottenute da giovani animali maschi non castrati di meno di due anni (categoria A);

b) carni ottenute da animali maschi castrati (categoria C).

2. Possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene:

a) recanti il bollo sanitario di cui al capo III della sezione I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>;

b) prive di caratteristiche che rendano i prodotti da esse derivati inidonei all'ammasso o alla successiva utilizzazione;

c) non ottenute da animali macellati d'urgenza;

d) originarie della Comunità ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(7)</sup>;

e) provenienti da animali allevati secondo le prescrizioni veterinarie in vigore;

f) aventi livelli di radioattività non superiori a quelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria; il livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene controllato soltanto se le circostanze lo impongono e per il periodo necessario; se del caso, la durata e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999;

g) ottenute da carcasse di peso non superiore a 340 kg.

3. Possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene:

a) presentate eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente all'allegato III. In particolare, la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 di detto allegato è valutata mediante un controllo di ogni parte della carcassa. L'assenza di uno solo di tali requisiti determina il rifiuto della presa in consegna; qualora un quarto venga rifiutato perché non conforme alle condizioni di presentazione indicate, segnatamente nel caso in cui una presentazione carente non possa essere migliorata durante la procedura di accettazione, anche l'altro quarto della stessa mezzena è rifiutato;

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(7)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- b) classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1183/2006. Gli organismi d'intervento rifiutano i prodotti che, dopo controllo approfondito di ogni parte della carcassa, ritengono classificati in modo non conforme a detta tabella;
- c) identificate mediante un bollo che indichi la categoria, le classi di conformazione e di stato di ingrassamento, nonché mediante l'iscrizione del numero di identificazione o di macellazione; il bollo che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento deve essere perfettamente leggibile ed apposto mediante stampigliatura con inchiostro atossico, indelebile e inalterabile, secondo un metodo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti. L'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno 2 cm; sui quarti posteriori il bollo è impresso a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno; il numero di identificazione o di macellazione è iscritto al centro della parete interna di ogni quarto, mediante stampigliatura o mediante marcatura indelebile autorizzata dall'organismo d'intervento;
- d) etichettate conformemente al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>.

#### Articolo 5

##### Centri d'intervento

1. I centri d'intervento sono determinati dagli Stati membri in modo che sia garantita l'efficacia delle misure d'intervento.

Gli impianti di tali centri devono consentire:

- a) la presa in consegna delle carni con osso;
- b) il congelamento di tutte le carni da conservare tali e quali;
- c) il magazzinaggio di queste carni, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

2. Per le carni con osso destinate a venire disossate, possono essere scelti soltanto centri d'intervento i cui laboratori di sezionamento e impianti frigoriferi non siano quelli del macello o dell'aggiudicatario e che, dal punto di vista dell'esercizio, della direzione e del personale, siano indipendenti dal macello o dall'aggiudicatario.

<sup>(8)</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

Qualora sorgano difficoltà materiali, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma, purché procedano ad un potenziamento dei controlli nella fase del conferimento, secondo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 5.

#### SEZIONE 2

##### Procedura di gara e di presa in consegna

#### Articolo 6

##### Apertura e chiusura

1. L'apertura delle gare e le relative modifiche e chiusura sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il sabato che precede la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Al momento dell'apertura della gara può essere fissato un prezzo minimo al di sotto del quale le offerte non sono ammesse.

#### Articolo 7

##### Presentazione e trasmissione delle offerte

Durante il periodo in cui la gara è aperta, il termine per la presentazione delle offerte scade alle 12 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, ad eccezione del secondo martedì del mese di agosto e del quarto martedì del mese di dicembre, in cui non possono essere presentate offerte. Se il martedì è festivo, il termine è anticipato di ventiquattro ore. La trasmissione delle offerte da parte degli organismi d'intervento alla Commissione ha luogo entro le ventiquattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### Articolo 8

##### Condizioni di validità delle offerte

1. Le offerte possono essere presentate solamente:

a) dagli stabilimenti di macellazione del settore bovino registrati o riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, qualunque sia il loro statuto giuridico;

b) dai commercianti di bestiame o carni che fanno eseguire in detti macelli la macellazione per proprio conto e che sono iscritti nel registro dell'IVA nazionale.

<sup>(9)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

2. Gli interessati partecipano alla gara presso l'organismo d'intervento degli Stati membri dove essa è aperta depositando l'offerta scritta dietro ricevuta di ritorno, oppure inviandola con un qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con ricevuta di ritorno accettato dall'organismo d'intervento.

La partecipazione degli interessati può formare oggetto di contratti il cui contenuto è stabilito dagli organismi d'intervento, secondo i propri capitoli d'onere.

3. Ciascun interessato può presentare soltanto un'offerta per categoria e per gara.

Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione.

Qualora esistano seri indizi del contrario, oppure che un'offerta non corrisponde alla realtà economica, l'ammissibilità dell'offerta stessa è subordinata alla presentazione, da parte dell'offerente, di adeguate prove del rispetto delle disposizioni del secondo comma.

Ove si accerti che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

4. Nell'offerta sono precisati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- b) il quantitativo offerto di prodotti della categoria o delle categorie di cui al bando di gara, espresso in tonnellate;
- c) il prezzo proposto per 100 kg di prodotti della qualità R3 alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, espresso in euro con due decimali al massimo.

5. Un'offerta è valida soltanto se:

- a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate;
- b) è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi;
- c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di cui all'articolo 9 per la gara di cui trattasi.

6. Dopo lo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 7, l'offerta non può più essere ritirata.

7. Viene assicurata la riservatezza delle offerte.

## Articolo 9

### Cauzioni

1. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna dei prodotti al deposito designato dall'organismo d'intervento entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2, costituiscono obbligazioni principali il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione di 30 EUR/100 kg.

La cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento dello Stato membro dove è presentata l'offerta.

2. La cauzione è costituita esclusivamente sotto forma di deposito in contanti secondo l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(10)</sup>.

3. Per le offerte non accettate, la cauzione è svincolata, non appena siano noti i risultati della gara.

Per le offerte accettate, essa è svincolata alla fine della presa in consegna dei prodotti, salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento.

## Articolo 10

### Decisione di aggiudicazione

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara, e secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria che si riferisce alla qualità R3.

Se particolari circostanze lo esigono, un prezzo diverso può essere fissato per uno Stato membro o una regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

2. Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

3. Se il totale dei quantitativi offerti ad un prezzo uguale o inferiore al prezzo massimo supera i quantitativi che possono essere acquistati, i quantitativi aggiudicati possono essere ridotti, per categoria, applicando coefficienti di riduzione, che possono essere progressivi in funzione delle differenze di prezzo e dei quantitativi offerti.

<sup>(10)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Qualora circostanze particolari lo richiedano, detti coefficienti di riduzione possono essere differenziati a seconda degli Stati membri o delle regioni di uno Stato membro, in modo da garantire il corretto funzionamento dei meccanismi d'intervento.

#### Articolo 11

##### Prezzo massimo d'acquisto

1. Non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in uno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato I e maggiorato di un importo pari a 10 EUR/100 kg di peso carcassa.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, l'offerta è respinta se il prezzo proposto supera il prezzo massimo di cui all'articolo 10 relativo alla gara considerata.

3. Se il prezzo d'acquisto aggiudicato ad un offerente è superiore al prezzo medio di mercato di cui al paragrafo 1, detto prezzo aggiudicato è adeguato moltiplicandolo per il coefficiente calcolato secondo la formula A dell'allegato IV. Tale coefficiente non può tuttavia:

- a) essere superiore all'unità;
- b) determinare una riduzione del prezzo aggiudicato superiore alla differenza tra detto prezzo e il summenzionato prezzo medio di mercato.

Lo Stato membro che disponga di dati affidabili e di mezzi di controllo appropriati può decidere di calcolare il coefficiente per offerente secondo la formula B dell'allegato IV.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

#### Articolo 12

##### Limitazione degli acquisti

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione di questo limite pregiudichi il meno possibile la parità di accesso di tutti gli interessati.

#### Articolo 13

##### Informazione dell'offerente e consegna

1. L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente in merito al risultato della sua partecipazione alla gara.

L'organismo d'intervento rilascia senza indugio all'aggiudicatario un buono di consegna numerato nel quale sono indicati:

- a) il quantitativo da consegnare;
- b) il prezzo aggiudicato;
- c) il calendario di consegna dei prodotti;
- d) il centro o i centri d'intervento presso i quali deve aver luogo la consegna.

2. L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro diciassette giorni di calendario a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento.

Tuttavia la Commissione, in funzione dell'entità dei quantitativi aggiudicati, può prorogare questo termine di una settimana. La consegna può essere scaglionata. In occasione della fissazione del calendario di consegna dei prodotti, l'organismo d'intervento può inoltre ridurre tale termine a un numero di giorni non inferiore a quattordici.

#### Articolo 14

##### Procedura di presa in consegna

1. La presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento avviene come segue nel luogo di pesatura situato all'entrata del laboratorio di sezionamento del centro d'intervento.

I prodotti sono consegnati in partite di 10-20 tonnellate. Tale quantitativo può tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate se corrisponde al quantitativo restante dell'offerta iniziale o se quest'ultima è stata ridotta a meno di 10 tonnellate.

L'accettazione e la presa in consegna dei prodotti sono subordinate alla verifica, da parte dell'organismo d'intervento, della loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. La verifica della conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), con particolare riguardo all'assenza di sostanze vietate, conformemente all'articolo 3 e all'articolo 4, punto 1), della direttiva 96/22/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, si esegue mediante l'analisi di un campione. Le dimensioni del campione e le modalità di campionatura sono quelle previste dalla normativa veterinaria in materia.

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

2. Quando non viene eseguita un'ispezione preventiva immediatamente prima del carico alla banchina di imbarco del mattatoio e prima del trasporto al centro d'intervento, le mezzene sono identificate come segue:

- a) se le mezzene sono soltanto marcate, la marcatura è conforme all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), e deve essere compilato un documento che ne specifica il numero d'identificazione o il numero di macellazione, nonché la data di macellazione;
- b) se le mezzene sono anche etichettate, le etichette devono essere conformi all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione <sup>(12)</sup>.

Se le mezzene sono sezionate in quarti, il sezionamento viene eseguito conformemente all'allegato III del presente regolamento. I quarti vanno raggruppati in modo da permettere che la procedura di accettazione avvenga per carcassa o per mezzena al momento della presa in consegna. Se le mezzene non vengono sezionate in quarti prima del loro trasporto al centro d'intervento, esse vanno sezionate al momento dell'arrivo conformemente all'allegato III.

Al punto di accettazione, ogni quarto è identificato per mezzo di un'etichetta conforme all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 344/91. L'etichetta deve inoltre indicare il peso del quarto e il numero del contratto di aggiudicazione. Le etichette sono attaccate direttamente ai tendini dei garretti anteriori e posteriori o al tendine del collo del quarto anteriore e alla pancia del quarto posteriore, senza ricorrere a gancetti di metallo o in plastica.

La procedura di accettazione comprende una verifica sistematica della presentazione, della classificazione, del peso e dell'etichettatura di ciascun quarto consegnato. Va anche effettuato un controllo della temperatura su uno dei quarti posteriori di ciascuna carcassa. Sono rifiutate, in particolare, le carcasse di peso superiore a quello massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g).

3. Immediatamente prima del carico alla banchina d'imbarco del mattatoio può essere effettuata un'ispezione preventiva in ordine al peso, alla classificazione, alla presentazione e alla temperatura delle mezzene. Sono rifiutate, in particolare, le carcasse di peso superiore a quello massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g). I prodotti rifiutati sono marcati in quanto tali e non possono più essere presentati né per l'ispezione preventiva né per la procedura di accettazione.

L'ispezione preventiva viene effettuata su una partita di peso non superiore a 20 tonnellate di mezzene come definito dal-

l'organismo d'intervento. Tuttavia, nei casi in cui l'offerta riguarda dei quarti, l'organismo di intervento può autorizzare una partita di peso superiore a 20 tonnellate di mezzene. Qualora il numero di mezzene rifiutate superi il 20 % del numero totale della partita, viene respinta l'intera partita in conformità del paragrafo 6.

Prima del loro ulteriore trasporto al centro d'intervento, le mezzene vengono sezionate in quarti conformemente all'allegato III. Ogni quarto va sistematicamente pesato e identificato con un'etichetta conforme all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 344/91. L'etichetta indica inoltre il peso del quarto e il numero del contratto di aggiudicazione. Le etichette sono attaccate direttamente ai tendini dei garretti anteriori e posteriori o al tendine del collo del quarto anteriore e alla pancia del quarto posteriore, senza ricorrere a gancetti di metallo o in plastica.

I quarti di ogni carcassa vanno poi raggruppati in modo da permettere che la procedura di accettazione avvenga per carcassa o per mezzena al momento della presa in consegna.

Ciascuna partita è accompagnata, al punto d'accettazione, da un elenco di controllo contenente tutte le informazioni relative alle mezzene o ai quarti, compreso il numero di mezzene o di quarti presentato e accettato o respinto; tale elenco viene consegnato alla persona addetta all'accettazione.

Il mezzo di trasporto viene sigillato prima della partenza dal macello. Il numero del sigillo è riportato sul certificato sanitario o sull'elenco di controllo.

Durante la procedura di accettazione, vengono effettuati dei controlli relativi alla presentazione, alla classificazione, al peso, all'etichettatura e alla temperatura dei quarti consegnati.

4. L'ispezione preventiva e l'accettazione dei prodotti conferiti all'intervento sono espletate da un addetto dell'organismo d'intervento o da un suo mandatario, che abbia la qualifica di classificatore, che non sia coinvolto nelle operazioni di classificazione presso il macello e che sia totalmente indipendente dall'aggiudicatario. L'indipendenza è garantita, in particolare, da una rotazione periodica di tali addetti tra vari centri d'intervento.

Al momento della presa in consegna, il peso totale dei quarti di ciascuna partita viene registrato e conservato dall'organismo d'intervento.

L'addetto all'accettazione compila un documento contenente tutti i particolari relativi al peso e al numero dei prodotti presentati e accettati o respinti.

<sup>(12)</sup> GU L 41 del 14.2.1991, pag. 15.

5. Per quanto riguarda la presa in consegna delle carni con osso destinate ad essere disossate in centri d'intervento non conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, le norme in materia di identificazione, consegna e controllo comprendono le seguenti modalità:

- a) al momento della presa in consegna di cui al paragrafo 1, i quarti anteriori e posteriori destinati ad essere disossati devono essere identificati mediante il bollo o l'iscrizione, sulla superficie interna ed esterna, delle lettere INT, secondo le stesse modalità previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), per l'indicazione della categoria, l'iscrizione del numero di macellazione e l'ubicazione dei bolli corrispondenti; le lettere INT sono tuttavia impresse sulla parete interna di ogni quarto, all'altezza della terza o quarta costola del quarto anteriore e della settima o ottava costola del quarto posteriore;
- b) il grasso testicolare deve rimanere aderente sino al momento della presa in consegna e rimosso dopo la pesatura;
- c) i prodotti consegnati sono suddivisi in partite conformemente al paragrafo 1.

Qualora si scoprono carcasse o quarti contrassegnati con lettere INT all'esterno delle zone ad essi riservate, lo Stato membro avvia un'indagine, prende le misure adeguate e ne informa la Commissione.

6. Se, sulla base del numero di mezzene o di quarti presentati, il quantitativo di prodotti rifiutati risulta superiore al 20% della partita presentata, tutti i prodotti della partita vengono respinti e contrassegnati come tali e non possono essere presentati per l'ispezione preventiva, né per la procedura di accettazione.

7. Se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore al quantitativo aggiudicato, la cauzione:

- a) è svincolata interamente, se la differenza non supera il 5% o i 175 kg;
- b) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore:
  - proporzionalmente ai quantitativi non consegnati o non accettati se la differenza non supera il 15%,
  - totalmente negli altri casi, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 15

##### Prezzo versato all'aggiudicatario

1. L'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta, entro un termine che decorre dal

quarantacinquesimo giorno successivo alla fine della presa in consegna dei prodotti e scade il sessantacinquesimo giorno dopo questa data.

2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia se il quantitativo effettivamente consegnato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato.

3. Qualora le qualità prese in consegna siano diverse dalla qualità R3, il prezzo versato all'aggiudicatario viene adeguato mediante un coefficiente da applicare alla qualità acquistata, indicato nell'allegato I.

4. Il prezzo d'acquisto delle carni destinate interamente ad essere disossate si intende franco luogo di pesatura situato all'entrata del laboratorio di sezionamento del centro d'intervento.

Le spese di scarico sono sostenute dall'aggiudicatario.

#### Articolo 16

##### Tasso di cambio

Il tasso da applicare agli importi di cui all'articolo 11 e al prezzo aggiudicato è il tasso di cambio vigente il giorno di entrata in vigore del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la gara di cui trattasi.

#### CAPO III

##### DISSOAMENTO DELLE CARNI ACQUISTATE DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

#### Articolo 17

##### Obbligo di disossamento

Gli organismi di intervento provvedono affinché tutte le carni acquistate siano disossate.

#### Articolo 18

##### Condizioni generali

1. Il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento registrati o riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dotati di una o più gallerie di congelamento attigue.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga limitata nel tempo alle disposizioni del primo comma. Ai fini di tale decisione, essa tiene conto dell'evoluzione degli impianti e delle apparecchiature, delle esigenze sanitarie e di controllo, nonché dell'obiettivo di una progressiva armonizzazione in questo settore.

2. I tagli senza osso devono possedere i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e rispettare il disposto dell'allegato V del presente regolamento.

3. Il disossamento non può avere inizio prima che siano state completate le operazioni di presa in consegna di ciascuna partita consegnata.

4. Nessun'altra carne può essere presentata nella sala di sezionamento mentre si procede al disossamento, alla rifilatura e all'imballaggio delle carni bovine d'intervento.

Contemporaneamente alle carni bovine, carni suine possono tuttavia essere presenti nella sala di sezionamento, a condizione che siano trattate su un'altra catena di lavorazione.

5. Le operazioni di disossamento sono eseguite tra le ore 7 e le ore 18, eccetto il sabato e la domenica o i giorni festivi. Tale orario può essere prolungato di due ore al massimo, purché sia assicurata la presenza delle autorità di controllo.

Se le operazioni di disossamento non possono venire ultimate nel giorno di presa in consegna, i locali di refrigerazione presso i quali i prodotti sono immagazzinati vengono sigillati dall'autorità competente; il sigillo viene tolto dalla medesima autorità al momento della ripresa delle operazioni di disossamento.

#### Articolo 19

##### Contratti e capitoli d'onere

1. Il disossamento è effettuato in esecuzione di contratti il cui contenuto è definito dagli organismi d'intervento, conformemente a propri capitoli d'onere.

2. I capitoli d'onere degli organismi d'intervento stabiliscono le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, indicano gli impianti e le attrezzature necessari e assicurano una preparazione dei tagli conforme alle regole comunitarie.

Essi precisano segnatamente le condizioni dettagliate di disossamento, specificando le modalità di preparazione, rifilatura, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli, in vista della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento.

I capitoli d'onere degli organismi d'intervento possono essere richiesti dagli interessati agli indirizzi elencati nell'allegato VI.

#### Articolo 20

##### Controllo delle operazioni di disossamento

1. Gli organismi d'intervento provvedono al controllo fisico permanente di tutte le operazioni di disossamento.

L'esecuzione dei controlli può essere delegata ad organismi completamente indipendenti dai commercianti, dai macellatori e dagli ammassatori interessati. In tal caso, l'organismo di intervento incarica i propri addetti di eseguire un'ispezione senza preavviso delle operazioni di disossamento per ciascuna offerta. Nel corso di tale ispezione si procede ad un esame a campione degli scatoloni contenenti i tagli, prima e dopo il congelamento, nonché al raffronto dei quantitativi lavorati con quelli prodotti, da un lato e, dall'altro, con le ossa, i pezzi di grasso e gli altri scarti di rifilatura. Gli esami riguardano almeno il 5 % degli scatoloni riempiti nella giornata per ciascun taglio e, se il numero degli scatoloni è sufficiente, almeno cinque scatoloni per taglio.

2. Le operazioni di disossamento dei quarti anteriori e di quelli posteriori sono effettuate separatamente. Per ogni operazione giornaliera di disossamento devono essere realizzati:

- a) un raffronto tra il numero di tagli e quello di scatoloni ottenuti;
- b) un prospetto delle rese nel quale figurano separatamente le rese al disossamento dei quarti anteriori e di quelli posteriori.

#### Articolo 21

##### Condizioni particolari di disossamento

1. Durante le operazioni di disossamento, rifilatura e imballaggio precedenti il congelamento, la temperatura interna delle carni non deve mai superare i +7 °C. Non è autorizzato il trasporto dei tagli prima del loro congelamento rapido, salvo in caso di deroga a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

2. Qualsiasi etichetta o altro corpo estraneo deve essere integralmente asportato immediatamente prima del disossamento.

3. Tutte le ossa, i tendini, le cartilagini, i legamenti dorsali («*ligamentum nuchae*») e i tessuti connettivali grossolani devono essere asportati con cura. La rifilatura dei tagli deve limitarsi all'asporto dei pezzi di grasso, cartilagine, tendini, grossi nervi e altre specifiche parti da scartare. Tutti i tessuti manifestamente nervosi e linfatici vanno asportati.

4. I vasi sanguigni, i grumi di sangue e le superfici sporche devono essere accuratamente asportati, limitando quanto più possibile la rifilatura.



*Articolo 22***Confezionamento dei tagli**

1. I tagli sono imballati subito dopo il disossamento provvedendo affinché nessuna parte delle carni entri in contatto diretto con lo scatolone, in conformità delle prescrizioni dell'allegato V.

2. Il polietilene utilizzato per rivestire gli scatoloni e quello sotto forma di pellicola o sacchetti destinati all'imballaggio dei tagli deve avere uno spessore di almeno 0,05 mm ed essere di qualità idonea all'imballaggio dei prodotti alimentari.

3. Gli scatoloni, le palette e le casse utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.

*Articolo 23***Magazzinaggio dei tagli**

Gli organismi d'intervento verificano che tutte le carni disossate acquistate siano immagazzinate separatamente e siano facilmente identificabili per gara, per taglio e per mese di magazzino.

I tagli ottenuti sono immagazzinati in magazzini frigoriferi situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.

Salvo deroghe particolari decise secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, detti impianti devono consentire il magazzinaggio di tutte le carni disossate attribuite dall'organismo d'intervento, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

*Articolo 24***Spese di disossamento**

I contratti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e il relativo corrispettivo riguardano le operazioni e le spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le eventuali spese del trasporto al laboratorio di sezionamento del prodotto non disossato dopo la sua accettazione;
- b) le operazioni di disossamento, rifilatura, imballaggio e congelamento rapido;
- c) il magazzinaggio dei tagli congelati, il loro caricamento e trasporto, nonché la loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento presso i magazzini frigoriferi da esso designati;
- d) il costo dei materiali, in particolare per l'imballaggio;
- e) il valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura eventualmente lasciati dagli organismi d'intervento ai laboratori di sezionamento.

*Articolo 25***Termini**

Le operazioni di disossamento, rifilatura e imballaggio devono essere terminate entro i dieci giorni di calendario successivi alla macellazione. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare scadenze più brevi.

Il congelamento rapido deve aver luogo subito dopo l'imballaggio ed iniziare in ogni caso il giorno dell'imballaggio stesso; il volume delle carni disossate non può essere superiore alla capacità delle gallerie di congelamento.

La temperatura di congelamento delle carni disossate deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a  $-7^{\circ}\text{C}$  entro un termine massimo di 36 ore.

*Articolo 26***Prodotti rifiutati**

1. Qualora i controlli previsti all'articolo 20, paragrafo 1, indichino l'inosservanza del disposto degli articoli da 17 a 25 da parte dell'impresa di disossamento per un taglio specifico, essi vengono estesi a un ulteriore 5 % degli scatoloni riempiti nella giornata in questione. In caso emergano altre inadempienze, vengono controllati altri campioni nella misura del 5 % del numero totale di scatoloni del taglio in questione. Se, nel corso del quarto controllo del 5 % degli scatoloni, il 50 % almeno degli scatoloni non si rivela conforme agli articoli citati, viene controllata l'intera produzione giornaliera del taglio in questione. Se il 20 % almeno degli scatoloni di un taglio specifico risulta non conforme alle medesime disposizioni, non è necessario procedere all'esame dell'intera produzione giornaliera.

2. Se, sulla base del paragrafo 1, la percentuale degli scatoloni non conformi di un taglio specifico è inferiore al 20 %, viene respinto l'intero contenuto degli scatoloni stessi e il corrispettivo non è dovuto. L'impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento, per i tagli respinti, un importo pari al prezzo indicato nell'allegato VIII.

Se la percentuale degli scatoloni non conformi di un taglio specifico è pari o superiore al 20 %, l'organismo d'intervento respinge l'intera produzione giornaliera del taglio specifico e il corrispettivo non è dovuto. L'impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento, per i tagli respinti, un importo pari al prezzo indicato nell'allegato VIII.

Se la percentuale degli scatoloni non conformi di vari tagli della produzione giornaliera è pari o superiore al 20 %, l'organismo d'intervento respinge l'intera produzione giornaliera e il corrispettivo non è dovuto; l'impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento un importo pari al prezzo che quest'ultimo deve corrispondere all'aggiudicatario in virtù dell'articolo 15 per i prodotti con osso acquistati inizialmente all'intervento e che dopo il disossamento sono stati respinti, importo maggiorato del 20 %.

L'applicazione del terzo comma esclude l'applicazione del primo e del secondo comma.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l'impresa di disossamento, per negligenza grave o frode, non agisce conformemente agli articoli da 17 a 25:

- a) l'organismo d'intervento respinge tutti i prodotti ottenuti durante la giornata dopo il disossamento e per i quali è stato constatato l'inadempimento alle disposizioni di cui sopra, e il corrispettivo non è dovuto;
- b) l'impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento un importo pari al prezzo che quest'ultimo deve corrispondere all'aggiudicatario in virtù dell'articolo 15 per i prodotti con osso acquistati inizialmente all'intervento e che, dopo il disossamento, sono stati respinti conformemente alla lettera a), maggiorato del 20 %.

#### CAPO IV

### CONTROLLO DEI PRODOTTI E COMUNICAZIONI

#### Articolo 27

##### Magazzinaggio e controllo dei prodotti

1. Gli organismi d'intervento accertano che l'immagazzinamento e la conservazione delle carni di cui al presente regolamento siano eseguiti in modo da renderle facilmente accessibili e conformi all'articolo 23, primo comma.
2. La temperatura di magazzinaggio deve essere pari o inferiore a  $-17^{\circ}\text{C}$ .
3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire la buona conservazione quantitativa e qualitativa dei prodotti ammassati e provvedono all'immediata sostituzione degli imballaggi danneggiati. Essi coprono i relativi rischi mediante un'assicurazione sotto forma di un obbligo contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale dell'organismo d'intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.
4. Nel corso del periodo di magazzinaggio, l'autorità competente procede ad un controllo regolare riguardante quantitativi significativi dei prodotti immagazzinati a seguito delle gare eseguite durante il mese.

I prodotti che, a seguito di tale controllo, non risultano conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento sono rifiutati e contrassegnati come tali. Se necessario e salvo eventuali sanzioni, l'autorità competente procede al recupero dei pagamenti presso gli interessati responsabili.

Gli addetti al controllo non possono ricevere istruzioni in merito dal servizio che ha effettuato gli acquisti.

5. L'autorità competente adotta i necessari provvedimenti in materia di rintracciabilità e di magazzinaggio per consentire che il collocamento e il successivo smaltimento dei prodotti immagazzinati possano essere effettuati con la massima efficacia, tenendo conto in particolare di eventuali esigenze relative alla situazione veterinaria degli animali in questione.

#### Articolo 28

### Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modificazione concernente l'elenco dei centri d'intervento nonché, per quanto possibile, le relative capacità di congelamento e di ammasso.
2. Gli Stati membri comunicano mediante telex o fax alla Commissione, non oltre i dieci giorni di calendario successivi alla fine di ogni periodo di presa in consegna, i quantitativi forniti e accettati all'intervento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 21 di ogni mese, per il mese precedente:
  - a) i quantitativi settimanali e mensili acquistati all'intervento, suddivisi per prodotti e qualità secondo la tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CE) n. 1183/2006;
  - b) i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato stipulato un contratto di vendita;
  - c) i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato rilasciato un buono di ritiro o documento simile.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre la fine di ogni mese, per il mese precedente:
  - a) i quantitativi di ogni prodotto disossato ottenuto da carne bovina con osso acquistati all'intervento nel mese considerato;
  - b) le scorte fuori contratto e fisiche alla fine del mese considerato di ogni prodotto disossato, con l'indicazione della struttura per età delle scorte fuori contratto.
5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, valgono le seguenti definizioni:
  - a) «scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;

b) «scorte fisiche», il totale delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

CAPO V

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 29*

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 562/2000 è abrogato.

*Articolo 30*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Joaquín ALMUNIA  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

Qualità	Coefficiente
U2	1,058
U3	1,044
U4	1,015
R2	1,015
R3	1,000
R4	0,971
O2	0,956
O3	0,942
O4	0,914

## ALLEGATO II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k interwencji — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti interveicijai — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervenciõra alkaamas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

## BELGIQUE/BELGIË

*Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:*

- Catégorie A, classe U2/
- Catégorie A, classe U2
- Catégorie A, classe U3/
- Catégorie A, classe U3
- Catégorie A, classe R2/
- Catégorie A, classe R2
- Catégorie A, classe R3/
- Catégorie A, classe R3

## ČESKÁ REPUBLIKA

*Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:*

- Kategorie A, třída R2
- Kategorie A, třída R3

## DANMARK

*Hele og halve kroppe:*

- Kategori A, klasse R2
- Kategori A, klasse R3

## DEUTSCHLAND

*Ganze oder halbe Tierkörper:*

- Kategorie A, Klasse U2
- Kategorie A, Klasse U3
- Kategorie A, Klasse R2
- Kategorie A, Klasse R3

## EESTI

*Rümbad, poolrümbad:*

- A-kategooria, klass R2
- A-kategooria, klass R3

## ΕΛΛΑΔΑ

*Ολόκληρα ή μισά σφάγια:*

- Κατηγορία Α, κλάση R2
- Κατηγορία Α, κλάση R3

## ESPAÑA

*Canales o semicanales:*

- Categoría A, clase U2
- Categoría A, clase U3
- Categoría A, clase R2
- Categoría A, clase R3

## FRANCE

*Carcasses, demi-carcasses:*

- Catégorie A, classe U2
- Catégorie A, classe U3
- Catégorie A, classe R2/
- Catégorie A, classe R3/
- Catégorie C, classe U2
- Catégorie C, classe U3
- Catégorie C, classe U4
- Catégorie C, classe R3
- Catégorie C, classe R4
- Catégorie C, classe O3

## IRELAND

*Carcasses, half-carcasses:*

- Category C, class U3
- Category C, class U4
- Category C, class R3
- Category C, class R4
- Category C, class O3

## ITALIA

*Carcasse e mezzene:*

- categoria A, classe U2
- categoria A, classe U3
- categoria A, classe R2
- categoria A, classe R3

## ΚΥΠΡΟΣ

*Ολόκληρα ή μισά σφάγια:*

- Κατηγορία Α, κλάση R2

## LATVIJA

*Liemeņi, pusliemeņi:*

- A kategorija, R2 klase
- A kategorija, R3 klase

## LIETUVA

*Skerdenos ir skerdenų pusės:*

- A kategorija, R2 klasė
- A kategorija, R3 klasė

## LUXEMBOURG

*Carcasses, demi-carcasses:*

- Catégorie A, classe R2
- Catégorie C, classe R3
- Catégorie C, classe O3

## MAGYARORSZÁG

*Hasított test vagy hasított féltest:*

- A kategória, R2 osztály
- A kategória, R3 osztály

## MALTA

*Carcasses, half-carcasses:*

- Category A, class R3

## NEDERLAND

*Hele dieren, halve dieren:*

- Catégorie A, klasse R2
- Catégorie A, klasse R3

## ÖSTERREICH

*Ganze oder halbe Tierkörper:*

- Kategorie A, Klasse U2
- Kategorie A, Klasse U3
- Kategorie A, Klasse R2
- Kategorie A, Klasse R3

## POLSKA

*Tusze, półtusze:*

- Kategoria A, klasa R2
- Kategoria A, klasa R3

## PORTUGAL

*Carcças ou meias-carcças:*

- Categoria A, classe U2
- Categoria A, classe U3
- Categoria A, classe R2
- Categoria A, classe R3

## SLOVENIJA

*Trupi, polovice trupov:*

- Kategorija A, razred R2
- Kategorija A, razred R3

## SLOVENSKO

*Jatočné telá, jatočné polovičky:*

- Kategória A, akostná trieda R2
- Kategória A, akostná trieda R3

## SUOMI/FINLAND

*Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:*

- Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2
- Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

## SVERIGE

*Slaktkroppar, halva slaktkroppar:*

- Kategori A, klass R2
- Kategori A, klass R3

## UNITED KINGDOM

**I. Great Britain**

*Carcasses, half-carcasses:*

- Category C, class U3
- Category C, class U4
- Category C, class R3
- Category C, class R4

**II. Northern Ireland**

*Carcasses, half-carcasses:*

- Category C, class U3
- Category C, class U4
- Category C, class R3
- Category C, class R4
- Category C, class O3

## ALLEGATO III

**DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CARCASSE, ALLE MEZZENE E AI QUARTI**

1. Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate (codice NC 0201) ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
  - a) carcassa: il corpo intero dell'animale macellato e sospeso al gancio del macello mediante il tendine del garretto, quale si presenta dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura:
    - senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa al livello dell'articolazione occipito-atlandoide, le zampe sono sezionate al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsometatarsiche,
    - senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, senza i rognoni, il grasso di rognone e il grasso di bacino,
    - senza gli organi sessuali e i relativi muscoli,
    - senza diaframma e muscoli del diaframma,
    - senza coda e senza la prima vertebra coccigea,
    - senza midollo spinale,
    - senza grasso testicolare e senza il grasso adiacente della pancia,
    - senza la frangia esterna della parte superiore della membrana della pancia (falda addominale),
    - senza corona del controgirello,
    - senza solco iugulare (vena grassa),
    - il collo deve essere tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie, senza eliminare il relativo muscolo,
    - il grasso della punta di petto non deve avere spessore superiore a 1 cm;
  - b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante divisione della carcassa di cui alla lettera a) secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Nel corso delle operazioni di trasformazione della carcassa, le vertebre dorsali e lombari non devono essere spostate in modo rilevante; i relativi muscoli e tendini non devono essere gravemente intaccati quando si usano sega e coltelli;
  - c) quarti anteriori:
    - taglio della carcassa dopo prosciugamento,
    - taglio dritto a 5 costole;
  - d) quarti posteriori:
    - taglio della carcassa dopo prosciugamento,
    - taglio dritto a 8 costole.

3. I prodotti di cui ai punti 1 e 2 devono essere ottenuti da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino emotorace, né ecchimosi, né ematomi, né, in misura rilevante, raschiamenti o eliminazione dei grassi superficiali. La pleura deve restare intatta, salvo per facilitare la sospensione ad un gancio del quarto anteriore. Le carcasse non devono essere esposte a nessuna fonte di contaminazione, in particolare materie fecali o macchie di sangue di notevoli dimensioni.
  4. I prodotti di cui al punto 2, lettere c) e d), devono essere ottenuti da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni di cui al punto 2, lettere a) e b).
  5. I prodotti di cui ai punti 1 e 2 devono essere refrigerati subito dopo la macellazione per almeno 48 ore in modo da presentare, al termine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7 °C. Tale temperatura deve restare costante fino al momento della presa in consegna.
-



## ALLEGATO IV

## COEFFICIENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

**Formula A**

Coefficiente  $n = (a/b)$

dove:

$a$  = media dei prezzi medi di mercato rilevati nello Stato membro o nella regione di Stato membro in questione nelle due, tre settimane che seguono quella in cui è stata decisa l'aggiudicazione;

$b$  = prezzo medio di mercato rilevato nello Stato membro o nella regione di Stato membro in questione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, applicabile per l'aggiudicazione di cui trattasi.

**Formula B**

Coefficiente  $n' = (a'/b')$

dove:

$a'$  = media dei prezzi d'acquisto pagati dall'offerente per gli animali della stessa qualità e della stessa categoria di quelli considerati per il calcolo del prezzo medio di mercato durante le due o tre settimane che seguono quella in cui è stata decisa l'aggiudicazione;

$b'$  = media dei prezzi d'acquisto pagati dall'offerente per gli animali considerati per il calcolo del prezzo medio di mercato durante le due settimane con riguardo alle quali è stato determinato il prezzo medio di mercato applicabile per l'aggiudicazione in questione.

---

## ALLEGATO V

## SPECIFICHE PER IL DISSOSSAMENTO DELLE CARNI D'INTERVENTO

## 1. TAGLI DEL QUARTO POSTERIORE

1.1. **Descrizione dei tagli**1.1.1. *Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)*

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione nella grassella separando dalla fesa e dal girello lungo la giuntura naturale; lasciare il campanello attaccato al garretto; rimuovere le ossa della coscia (tibia e tarso).

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

1.1.2. *Noce d'intervento (codice INT 12)*

Taglio e disossamento: separare dalla fesa con un'incisione verticale lungo la linea del femore e continuare l'incisione dal girello seguendo la giuntura naturale. La parte superiore deve rimanere congiunta.

Rifilatura: rimuovere la rotula, la capsula ed il tendine. Il grasso di copertura non deve superare 1 cm in nessun punto.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

1.1.3. *Fesa interna (codice INT 13)*

Taglio e disossamento: separare dal girello e dalla coscia mediante un'incisione lungo la giuntura naturale e staccare dal femore; togliere l'osso dell'anca.

Rifilatura: rimuovere l'estremità del pene, la cartilagine e la ghiandola scrotale (superficiale inguinale). Togliere la cartilagine ed i tessuti connettivi dell'osso pelvico. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

1.1.4. *Girello d'intervento (codice INT 14)*

Taglio e disossamento: separare dalla fesa interna e dalla coscia con un'incisione lungo la linea di giuntura naturale; rimuovere il femore.

Rifilatura: togliere la spessa cartilagine adiacente alla giuntura dell'osso. Togliere il linfonodo popliteo ed il grasso adiacente. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

1.1.5. *Filetto d'intervento (codice INT 15)*

Taglio: il filetto va rimosso per intero liberandone la testa a partire dall'iliaco e separando il filetto adiacente alle vertebre, staccando in tal modo il filetto dal carré.

Rifilatura: togliere la ghiandola e sgrassare. Non intaccare la pelle della fesa e i muscoli che devono rimanere perfettamente aderenti. Il sezionamento, la rifilatura e l'imballaggio di questo taglio pregiato devono essere effettuati con la massima cura.

Involucro e imballaggio: i filetti devono essere imballati con cura nel senso della lunghezza, alternandone la testa con l'estremità allungata; essi vanno sistemati con la parte esterna rivolta verso l'alto e non devono essere piegati. Questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

#### 1.1.6. Scamone (codice INT 16)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal «girello/noce» mediante incisione a partire da un punto a circa 5 cm dalla quinta vertebra sacrale fino a circa 5 cm dalla parete anteriore dell'osso dell'anca, prestando attenzione a non incidere la coscia.

Incidere a partire dal carré tra l'ultima vertebra lombare e la prima vertebra sacrale liberando il bordo anteriore dell'osso pelvico. Togliere le ossa e la cartilagine.

Rifilatura: rimuovere la tasca di grasso sulla superficie interna sotto il muscolo lunghissimo del dorso. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto. Il sezionamento, la rifilatura e l'imballaggio di questo taglio pregiato devono essere effettuati con la massima cura.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

#### 1.1.7. Roastbeef d'intervento (codice INT 17)

Taglio e disossamento: separare il pezzo con un'incisione a partire dallo scamone tra l'ultima vertebra lombare e la prima sacrale. Rimuovere all'altezza della quinta costola anteriore con un'incisione tra l'undicesima e la decima costola. Togliere la spina dorsale. Le costole e le ossa vanno asportate pezzo per pezzo.

Rifilatura: togliere qualsiasi residuo di cartilagine rimasto dopo il disossamento. Il tendine deve essere tolto. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto. Il sezionamento, la rifilatura e l'imballaggio di questo taglio pregiato devono essere effettuati con la massima cura.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

#### 1.1.8. Pancia d'intervento (codice INT 18)

Taglio e disossamento: l'intera pancia deve essere rimossa a partire dall'ottava costola del quarto posteriore già separato con un'incisione a partire dal punto in cui la pancia è stata staccata e seguendo la giuntura naturale verso la superficie del muscolo posteriore scendendo fino ad un punto perpendicolare al centro dell'ultima vertebra lombare. Continuare l'incisione verticalmente lungo il filetto, dalla tredicesima fino alla sesta costola inclusa seguendo una linea parallela alla colonna vertebrale di modo che il taglio si arresti a non più di 5 cm dall'estremità laterale del muscolo lunghissimo del dorso.

Togliere tutte le ossa e la cartilagine pezzo per pezzo. La pancia deve rimanere intera.

Rifilatura: rimuovere il tessuto connettivo che copre il diaframma lasciandolo intatto. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno e interstiziale) non superi il 30 %.

Involucro e imballaggio: l'intera pancia deve essere piegata una sola volta per l'imballaggio. Non deve essere tagliata o arrotolata. Nell'imballaggio la parte interna della pancia e il diaframma devono essere chiaramente visibili. Prima dell'imballaggio ogni scatola deve essere rivestita con politene per poter avvolgere completamente il/i taglio/i.

#### 1.1.9. Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal roastbeef con un'incisione netta tra l'undicesima e la decima costola, sesta e decima costola incluse. Togliere i muscoli intercostali e la pleura pezzo per pezzo, con le costole. Rimuovere la spina dorsale e la cartilagine, compresa l'estremità della scapola.

Rifilatura: togliere la spina dorsale. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto. La parte superiore deve rimanere congiunta.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

## 2. TAGLI DEL QUARTO ANTERIORE

### 2.1. Descrizione dei tagli

#### 2.1.1. *Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)*

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione intorno all'articolazione separando il garretto (radio) e l'omero. Rimuovere il garretto.

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

I muscoli anteriori non vanno imballati con le cosce.

#### 2.1.2. *Spalla d'intervento (codice INT 22)*

Taglio e disossamento: separare la spalla dal quarto anteriore mediante un'incisione che segue la giuntura naturale intorno al bordo della spalla e la cartilagine all'estremità della scapola continuando intorno alla giuntura di modo che la spalla venga estratta dalla sua sede naturale. Togliere la scapola. Il muscolo sotto la scapola deve essere rovesciato (ma rimanere attaccato) in modo da poter rimuovere facilmente l'osso. Rimuovere l'omero.

Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno e interstiziale) non superi il 10 %.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

#### 2.1.3. *Petto d'intervento (codice INT 23)*

Taglio e disossamento: separare dal quarto anteriore mediante un'incisione perpendicolare al centro della prima costola. Togliere i muscoli intercostali e la pleura avvolgendoli in un involucro sottile con le costole, lo sterno e la cartilagine. Il «deckel» deve rimanere attaccato al petto; il grasso superficiale sottostante dev'essere tolto, come pure il grasso sotto lo sterno.

Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno e interstiziale) non superi il 30 %.

Involucro e imballaggio: ogni taglio deve essere avvolto individualmente in politene ed imballato in uno scatolone già rivestito con politene per poter avvolgere completamente i tagli.

#### 2.1.4. *Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)*

Taglio e disossamento: dopo aver rimosso il petto, la spalla e il garretto, il taglio rimanente sarà classificato come quarto anteriore.

Rimuovere le costole pezzo per pezzo. Le ossa del collo devono essere tolte individualmente.

I muscoli («longus colli») devono essere lasciati attaccati a questo taglio.

Rifilatura: rimuovere tendini, capsule e cartilagine. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente in politene prima di essere imballati in scatoloni già rivestiti con politene.

## 3. IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO DI CERTI TAGLI SINGOLI

Gli Stati membri possono decidere di consentire l'imballaggio sottovuoto, invece dell'avvolgimento del singolo taglio come previsto al punto 1 per i tagli dei codici INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.

## ALLEGATO VI

**Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite addressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervencijos agentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciósió hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

## BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge  
Rue de Trèves 82  
B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau  
Trierstraat 82  
B-1040 Brussel  
Tel. (32-2) 287 24 11  
Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

## ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  
Ve Smečkách 33  
110 00 Praha 1  
Česká republika  
Tel.: (420) 222 871 410  
Fax: (420) 222 871 680

## DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Direktoratet for Fødevarerhverv  
Nyropsgade 30  
DK-1780 København V  
Tlf. (45) 33 95 80 00  
Fax (45) 33 95 80 34

## DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)  
Deichmanns Aue 29  
D-53179 Bonn  
Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50  
Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

## EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet)  
Narva mnt 3  
51009 Tartu  
Tel: (+372) 7371 200  
Faks: (+372) 7371 201

## ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)  
Αχαρνών 241  
GR-10446 Αθήνα  
Τηλ. (30) 210-228 41 80  
Φαξ (30) 210-228 14 79

## ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)  
Beneficencia, 8  
E-28005 Madrid  
Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10  
Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

## FRANCE

Office de l'élevage  
80, avenue des Terroirs-de-France  
F-75607 Paris Cedex 12  
Tél. (33-1) 44 68 50 00  
Fax (33-1) 44 68 52 33

## IRELAND

Department of Agriculture and Food  
Johnston Castle Estate  
County Wexford  
Tel. (353-53) 634 00  
Fax (353-53) 428 42

## ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura  
Via Palestro, 81  
I-00185 Roma  
Tel. (39) 06 44 94 991  
Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

## ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών  
Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία  
Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20  
CY-2000 Λευκωσία  
Τηλ. (357) 2255 7777  
Φαξ (357) 2255 7755

## LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija  
Lauku atbalsta dienests  
Republikas laukums 2  
LV-1981 Rīga, Latvija  
Tālr.: (371) 7027542  
Fakss: (371) 7027120

## LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra  
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12  
LT-01122 Vilnius  
Tel. (370 5) 268 50 50  
Faksas (370 5) 268 50 61

## LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section «cheptel et viande»  
113-115, rue de Hollerich  
L-1741 Luxembourg  
Tél. (352) 47 84 43

## HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.  
Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867  
Telefon: (+36-1) 219-4517  
Fax: (+36-1) 219-6259

## MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment  
Barriera Wharf  
Valetta CMR02  
Malta  
Tel. (+356) 22952000, 22952222  
Fax (+356) 22952212

## NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Dienst Regelingen  
Slachthuisstraat 71  
Postbus 965  
6040 AZ Roermond  
Nederland  
Tel. (31-475) 35 54 44  
Fax (31-475) 31 89 39

## ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1201 Wien  
Tel. (43-1) 33 15 12 18  
Fax (43-1) 33 15 46 24

## POLAND

Agencja Rynku Rolnego  
ul. Nowy Świat 6/12  
00-400 Warszawa  
Tel. (48-22) 661 71 09  
Faks (48-22) 661 77 56

## PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia  
Agrícola  
Rua Fernando Curado Ribeiro, n.º 4-G  
P-1649-034 Lisboa  
Tel.: (+351) 21 751 85 00  
Fax: (+351) 21 751 86 00

## SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske  
trge in razvoj podeželja  
Dunajska 160  
SI-1000 Ljubljana  
Tel. (386-1) 478 93 59  
Faks (386-1) 478 92 00

## SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra  
Dobrovičova 12  
815 26 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62  
Fax: (421-2) 53 41 26 65

## SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruks-  
ministeriet  
Interventioyksikkö/Interventionsenheten  
PL/PB 30  
FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET  
(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki /  
Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)  
Puhelin/Tel. (358-9) 16 001  
Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

## SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture  
Intervention Division  
S-551 82 Jönköping  
Tfn (46-36) 15 50 00  
Fax (46-36) 19 05 46

## UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency  
Lancaster House  
Hampshire Court  
Newcastle upon Tyne  
NE4 7YH  
Tel. (44-191) 273 96 96

## ALLEGATO VII

**DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCATOLONI, ALLE PALETTE E ALLE CASSE****I. Disposizioni applicabili agli scatoloni**

1. Gli scatoloni devono essere di forma e peso normalizzati, nonché sufficientemente solidi da resistere alla pressione conseguente all'impilamento.
2. Gli scatoloni utilizzati non devono recare il nome dello stabilimento di macellazione o di sezionamento da cui provengono i prodotti.
3. Ogni scatolone deve venir pesato singolarmente dopo essere stato riempito; non sono autorizzati gli scatoloni riempiti fino ad un peso prestabilito.
4. Il peso netto dei tagli di carni per cartone non deve superare i 30 kg.
5. Possono essere messi nello stesso scatolone solo tagli identificati con il nome per esteso o con il codice comunitario e ottenuti dalla stessa categoria di animali; gli scatoloni non possono in nessun caso contenere pezzi di grasso o altri scarti di rifilatura.
6. Ogni scatolone deve essere sigillato:
  - con un'etichetta dell'organismo d'intervento, su ciascuna delle due estremità laterali,
  - con un'etichetta ufficiale dell'ispezione veterinaria, al centro del lato anteriore e di quello posteriore.Le etichette in parola devono recare un numero di serie progressivo ed essere apposte in modo da venir lacerate all'atto dell'apertura dello scatolone.
7. Le etichette dell'organismo d'intervento devono indicare il numero del contratto di aggiudicazione e della partita, il tipo e il numero di tagli, il peso netto e la data di imballaggio; non devono avere dimensioni inferiori a 20 cm × 20 cm. Le etichette dell'ispezione veterinaria devono recare il numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.
8. I numeri di serie delle etichette di cui al punto 6 devono essere registrati con riferimento a ciascun contratto; deve essere possibile raffrontare il numero di scatoloni utilizzati e il numero di etichette rilasciate.
9. Gli scatoloni devono essere chiusi con quattro giri di reggetta, due nel senso della lunghezza e due in quello della larghezza; la reggetta deve risultare posizionata a circa 10 cm da ciascuno spigolo.
10. Quando le etichette vengono lacerate a seguito di controlli, esse sono sostituite con etichette (2 per scatolone) recanti un numero di serie progressivo rilasciate dall'organismo d'intervento alle autorità competenti.

**II. Disposizioni applicabili alle palette e alle casse**

1. Gli scatoloni sono immagazzinati su palette separate per offerta, per mese e per taglio. Le palette sono identificate con un'etichetta in cui figura il numero della gara, il tipo di taglio, il peso netto del prodotto e la tara nonché il numero di scatoloni per taglio.
  2. La collocazione delle palette e delle casse è indicata in un piano di magazzinaggio.
-

## ALLEGATO VIII

**Singoli prezzi dei tagli rifiutati all'intervento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, primo e secondo comma**

	<i>(EUR/t)</i>
Filetto d'intervento	22 000
Roastbeef d'intervento	14 000
Fesa d'intervento Scamone d'intervento	10 000
Girello d'intervento Noce d'intervento Controfiletto d'intervento (5 ossa)	8 000
Spalla d'intervento Quarto anteriore d'intervento	6 000
Petto di manzo d'intervento Garretto anteriore d'intervento Garretto anteriore d'intervento	5 000
Pancia d'intervento	4 000

## ALLEGATO IX

**REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVE MODIFICHE**

Regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22)	
Regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45)	soltanto per quanto riguarda l'articolo 8
Regolamento (CE) n. 283/2001 della Commissione (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 22)	soltanto per quanto riguarda l'articolo 2
Regolamento (CE) n. 503/2001 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2001, pag. 16)	
Regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30)	soltanto per quanto riguarda l'articolo 2
Regolamento (CE) n. 1082/2001 della Commissione (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19)	soltanto per quanto riguarda l'articolo 1
Regolamento (CE) n. 1564/2001 della Commissione (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14)	soltanto per quanto riguarda l'articolo 1
Regolamento (CE) n. 1592/2001 della Commissione (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 18)	soltanto per quanto riguarda l'articolo 1
Regolamento (CE) n. 1067/2005 della Commissione (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 60)	



## ALLEGATO X

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento n. 562/2000	Presente regolamento
Articoli da 1 a 5	Articoli da 1 a 5
Articoli 6,7 e 8	—
Articolo 9	Articolo 6
Articolo 10	Articolo 7
Articolo 11	Articolo 8
Articolo 12	Articolo 9
Articolo 13, paragrafo 1, prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma
Articolo 13, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 13, paragrafi 2 e 3	Articolo 10, paragrafi 2 e 3
Articolo 14	Articolo 11
Articolo 15	Articolo 12
Articolo 16	Articolo 13
Articolo 17, paragrafo 1, alinea	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), prima parte della frase	—
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), seconda parte della frase	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	Articolo 14, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma	—
Articolo 17, paragrafo 2, quinto comma	Articolo 14, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 17, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma	Articolo 14, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma
Articolo 17, paragrafo 3, quarto comma	—
Articolo 17, paragrafo 3, quinto comma	Articolo 14, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 17, paragrafo 3, sesto comma	Articolo 14, paragrafo 3, quinto comma
Articolo 17, paragrafo 3, settimo comma	Articolo 14, paragrafo 3, sesto comma
Articolo 17, paragrafo 3, ottavo comma	Articolo 14, paragrafo 3, settimo comma
Articolo 17, paragrafo 4, primo e secondo comma	Articolo 14, paragrafo 4, primo e secondo comma
Articolo 17, paragrafo 4, terzo comma	—
Articolo 17, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 14, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 17, paragrafi 5, 6 e 7	Articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7
Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 18, paragrafo 4, primo comma, prima frase	—
Articolo 18, paragrafo 4, primo comma, seconda frase	Articolo 15, paragrafo 4, primo comma
Articolo 18, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 19	Articolo 16
Articolo 20	Articolo 17
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, prima frase	Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase

Regolamento n. 562/2000	Presente regolamento
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, seconda e terza frase	—
Articolo 21, paragrafi da 2 a 5	Articolo 18, paragrafi da 2 a 5
Articolo 22	Articolo 19
Articolo 23	Articolo 20
Articolo 24	Articolo 21
Articolo 25	Articolo 22
Articolo 26	Articolo 23
Articolo 27	Articolo 24
Articolo 28	Articolo 25
Articolo 29, paragrafi 1 e 2	Articolo 26, paragrafi 1 e 2
Articolo 29, paragrafo 3, alinea	Articolo 26, paragrafo 3, alinea
Articolo 29, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 26, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 29, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 26, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 30	Articolo 27
Articolo 31, paragrafi 1 e 2	Articolo 28, paragrafi 1 e 2
Articolo 31, paragrafo 3, lettere a), b) e c)	Articolo 28, paragrafo 3, lettere a), b) e c)
Articolo 31, paragrafo 3, lettera d)	—
Articolo 31, paragrafi 4 e 5	Articolo 28, paragrafi 4 e 5
Articoli da 32 a 37	—
—	Articolo 29
Articolo 38	Articolo 30
Allegati da I a VI	Allegati da I a VI
Allegato VII, parte I	Allegato VII, parte I
Allegato VII, parte II, punto 1	Allegato VII, parte II, punto 1
Allegato VII, parte II, punto 2	—
Allegato VII, parte II, punto 3	Allegato VII, parte II, punto 2
Allegato VIII	Allegato VIII
Allegato IX	—
—	Allegato IX
—	Allegato X

**REGOLAMENTO (CE) N. 1670/2006 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2006****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche****(Versione codificata)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nale da esportare, tanto più che tali bevande sono sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky, per l'Irish Whiskey e per il whisky spagnolo.

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18,

(4) È opportuno, per quanto possibile, applicare in modo analogo il regime normale delle restituzioni; è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati. A tale scopo, occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali distillati un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati. La scelta, a tal fine, del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche di cui trattasi esportati e i quantitativi totali messi in vendita sembra costituire una soluzione semplice ed equa. È opportuno definire le nozioni di «quantitativi totali esportati» e di «quantitativi totali commerciali». Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, devono essere esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche <sup>(3)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(5) È necessario prevedere l'adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l'eventualità che i versamenti delle restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte.

(2) L'articolo 16, del regolamento (CE) n. 1784/2003 dispone che, nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione possono essere adattati a questa situazione speciale. È necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali, da un lato, il prezzo dei cereali al momento dell'esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento della fabbricazione e, dall'altro, poiché il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti, è diventato impossibile seguire l'identità dei cereali incorporati nel prodotto fi-

(6) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione; occorre quindi prevedere criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni.

(7) Occorre fissare il giorno che determina il tasso della restituzione applicabile; tale giorno deve essere collegato, in primo luogo, al momento dell'assoggettamento a controllo dei cereali e, in secondo luogo, per i quantitativi distillati, a ciascun periodo fiscale di distillazione. Il versamento della restituzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione attestante che i cereali sono stati distillati; detta dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo delle restituzioni. Il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione può anche costituire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, secondo criteri enunciati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).<sup>(2)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).<sup>(4)</sup> Cfr. allegato I.

(8) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è necessario ricevere comunicazione sia dell'avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità, sia, in taluni casi, della loro destinazione; per tale motivo, è d'uopo ricorrere alla definizione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, nonché avvalersi delle prove previste dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(2)</sup>.

(9) Per determinare il coefficiente, è opportuno prevedere l'obbligo di fornire determinate prove relative all'esportazione dei quantitativi di bevande alcoliche. Risulta opportuno disporre che, nel caso di merci che ritornino nel territorio comunitario, si applichi, in presenza delle condizioni particolari previste, l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativa ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.

(10) È opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni necessarie.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprende un periodo d'invecchiamento di almeno tre anni.

2. Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione <sup>(4)</sup> non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

<sup>(4)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

#### Articolo 2

Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche dei codici NC 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 e 2208 30 88, elaborate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

#### Articolo 3

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «periodo di distillazione determinato», un periodo corrispondente ad un periodo di distillazione concordato tra il beneficiario e le autorità doganali o altre autorità competenti a fini di controllo delle accise (periodo fiscale);

b) «quantitativi totali esportati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione;

c) «quantitativi totali commercializzati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzino a fini di vendita per il consumo umano;

d) «assoggettamento a controllo», il fatto di sottoporre i cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 ad un regime di controllo doganale o ad un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

#### Articolo 4

1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto medio esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

<sup>(5)</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

Ai fini del calcolo del coefficiente, si tiene conto altresì della variazione delle scorte di una delle bevande alcoliche in oggetto.

Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati.

2. Gli organismi competenti rilevano periodicamente il volume delle esportazioni effettuate e il volume delle scorte.

#### Articolo 5

Il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1° luglio.

Esso si applica dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Il coefficiente in oggetto è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni precedenti quello di determinazione del coefficiente stesso.

#### Articolo 6

1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito dall'articolo 14, primo comma, del regolamento (CE) n. 1043/2003.

2. Il tasso della restituzione e il tasso di conversione agricolo sono quelli validi alla data di assoggettamento a controllo dei cereali.

Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, detti tassi sono quelli vigenti il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

#### Articolo 7

1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni.

2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire

dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto.

#### Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto.

In tal caso, il coefficiente di conversione del malto in orzo è di 1,30.

Tuttavia, quando il malto posto sotto controllo è malto verde con un tasso di umidità compreso tra il 43 % e il 47 %, il coefficiente di conversione del malto verde in malto al 7 % di umidità è di 0,57.

#### Articolo 9

1. L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore trasmette alle autorità competenti una dichiarazione recante tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione all'esportazione, in particolare:

- a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura combinata, eventualmente ripartita per partite omogenee;
- b) il peso netto dei prodotti e il tasso di umidità, separatamente per ciascuna partita di cui alla lettera a);
- c) la conferma che i prodotti sono conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;
- d) il luogo di magazzinaggio e di distillazione dei prodotti.

Durante il periodo fiscale di distillazione, tale dichiarazione può venire aggiornata in funzione dell'andamento del processo di distillazione, onde tener conto dei quantitativi effettivamente distillati in eccesso o in difetto.

3. Dopo ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore presenta alle autorità competenti una dichiarazione (di seguito «dichiarazione di distillazione»), con la quale conferma di aver distillato, durante il periodo di distillazione considerato, i cereali indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, ai fini della fabbricazione di una delle bevande alcoliche in oggetto, e precisa la quantità di prodotti distillati ottenuta. Tale dichiarazione è validata dalle autorità preposte al controllo.

4. La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati sottoposti a controllo e distillati.

5. Il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto dei cereali, se il loro tasso di umidità è pari o inferiore al 15 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 15 % e inferiore o pari al 16 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16 % e inferiore o pari al 17 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 17 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità che eccede il 15 %.

Per il malto, ad esclusione del malto verde di cui all'articolo 8, si prende in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7 %. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7 % ma inferiore o pari all'8 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità eccedente il 7 %.

Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui al presente regolamento è quello che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, nonché le disposizioni relative al controllo materiale dei cereali, il processo di distillazione e l'uso del prodotto distillato ottenuto.

#### Articolo 11

1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente.

2. Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.

#### Articolo 12

1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'articolo 9.

2. Il pagamento è eseguito soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.

3. A pena di decadenza, e salvo in caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità che procedono al controllo hanno vidimato la dichiarazione di distillazione.

4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato.

#### Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sono stati esportati.

2. Le prove ammesse sono quelle previste dal regolamento (CE) n. 800/1999.

3. Ai fini del presente regolamento, per «esportazione» s'intende:

a) l'esportazione ai sensi degli articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92; e

e

b) le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999.

4. I prodotti posti in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999 si considerano esportati. Quando i prodotti sono stati depositati in tali depositi, si applicano, per analogia, le disposizioni degli articoli da 40 a 43 del suddetto regolamento.

#### Articolo 14

1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. La dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione reca:

a) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura combinata;

b) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole;

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

c) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzati;

d) l'indicazione dello Stato membro produttore.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e se risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.

#### Articolo 15

1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 13 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Se le prove non hanno potuto essere presentate entro i termini, nonostante la necessaria diligenza da parte dell'esportatore, può essere concessa una proroga non eccedente, globalmente, i sei mesi.

Tuttavia, qualora la prova di avvenuta esportazione venga fornita posteriormente ai termini fissati, in modo che tale esportazione non possa più venire contabilizzata con quelle realizzate nello stesso anno civile, detta esportazione verrà contabilizzata con quelle realizzate nell'anno civile successivo.

#### Articolo 16

1. Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all'articolo 13, paragrafo 1, avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considera che le bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento abbiano espletato le formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all'esportazione pagata.

#### Articolo 17

In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.

In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 800/1999.

#### Articolo 18

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.

2. Prima del 16 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:

a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, distillati durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;

b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;

c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, quantitativi esportati e quantitativi commercializzati nello stesso periodo;

d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;

e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.

3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.

4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessari per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

#### Articolo 19

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18:

a) il «grain whisky» si considera ottenuto da malto e da cereali;

b) il «malt whisky» si considera ottenuto esclusivamente da malto;

- c) l'«Irish Whiskey» categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30 %;
- d) l'«Irish Whiskey» categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30 % di malto;
- e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 14, paragrafo 3, viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2.

*Articolo 20*

Il regolamento (CEE) n. 2825/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 21*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



---

*ALLEGATO I***Regolamento abrogato e successive modifiche**

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione	(GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6)
Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione	(GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12)
Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione	(GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29)

---

## ALLEGATO II

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2825/93	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 3, alinea	Articolo 13, paragrafo 3, alinea
Articolo 13, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 13, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	—
—	Articolo 20
Articolo 21, primo comma	Articolo 21
Articolo 21, secondo comma	—
—	Allegato I
—	Allegato II

**REGOLAMENTO (CE) N. 1671/2006 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2006****relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a

condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2006 possono essere presentate domande di titoli per 4 832,45 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).

**DIRETTIVA 2006/91/CE DEL CONSIGLIO**  
**del 7 novembre 2006**  
**concernente la lotta contro la cocciniglia di San José**  
**(Versione codificata)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José <sup>(3)</sup>, ha subito sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.
- (2) La produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) La resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi.
- (4) La protezione di tali piante da detti organismi nocivi dovrebbe non solo preservarne la capacità di produzione, ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura.
- (5) Le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbe di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione.
- (6) Uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose è la cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus* Comst.).

- (7) Questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e nella Comunità esistono zone contaminate.
- (8) Le colture di piante dicotiledoni legnose su tutto il territorio della Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.
- (9) Per debellare detto organismo nocivo è opportuno adottare disposizioni minime per la Comunità. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare, ove siano necessarie, disposizioni supplementari o più rigorose.
- (10) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus* Comst.) ed impedirne la propagazione.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «vegetali», sono le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi;
- b) «vegetali o frutti contaminati», sono i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José, di cui non sia data la prova che sono morte;
- c) «piante ospiti della cocciniglia di San José», sono i vegetali dei generi *Acer* L., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Evonymus* L., *Fagus* L., *Juglans* L., *Ligustrum* L., *Malus* Mill., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rosa* L., *Salix* L., *Sorbus* L., *Syringa* L., *Tilia* L., *Ulmus* L., *Vitis* L.;
- d) «vivai», sono le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto, alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici.

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5. Direttiva modificata dalla direttiva 77/93/CEE (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato I, parte A, della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 3*

Non appena constatata la presenza della cocciniglia di San José, gli Stati membri delimitano la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

*Articolo 4*

Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri dispongono che:

- a) tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti;
- b) tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti, se posti in circolazione, non siano più contaminati;
- c) tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José, nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona, possono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata constatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti.

*Articolo 6*

Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza le piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all'anno al fine di rilevare la comparsa della cocciniglia di San José.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi, sulla quale è stata constatata una contaminazione, i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o trasformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di frutti freschi leggermente contaminati.

*Articolo 8*

Gli Stati membri revocano le misure adottate per la lotta contro la cocciniglia di San José o per prevenirne la propagazione solo se non è più constatata la presenza della cocciniglia di San José.

*Articolo 9*

Gli Stati membri vietano la detenzione della cocciniglia di San José.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri possono autorizzare:
  - a) deroghe alle misure di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9 a fini scientifici e di lotta fitosanitaria, per esperimenti e per lavori di selezione;
  - b) in deroga all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 1, la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati;
  - c) in deroga all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 1, la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli adeguati garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo.

*Articolo 11*

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di lotta contro la cocciniglia di San José o di prevenzione della sua propagazione, ove ciò sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione.

*Articolo 12*

La direttiva 69/466/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 13*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio  
Il presidente  
E. HEINÄLUOMA

## ALLEGATO I

## PARTE A

## Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio  
(GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5)

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio  
(GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20)

Limitatamente all'articolo 19

## PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale  
(di cui all'articolo 12)

Direttiva	Termine di attuazione
69/466/CEE <sup>(1)</sup>	9 dicembre 1971
77/93/CEE <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	1° maggio 1980

<sup>(1)</sup> Per l'Irlanda e il Regno Unito: 1° luglio 1973.

<sup>(2)</sup> Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a conformarsi ad alcune delle disposizioni della presente direttiva ad una data posteriore al 1° maggio 1980, ma non oltre il 1° gennaio 1981.

<sup>(3)</sup> Per la Grecia: 1° gennaio 1983.

<sup>(4)</sup> Per la Spagna e il Portogallo: 1° marzo 1987.

## ALLEGATO II

## Tavola di concordanza

Direttiva 69/466/CEE	Presente direttiva
Articoli 1-11	Articoli 1-11
Articolo 12	—
—	Articolo 12
—	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 14
—	Allegato I
—	Allegato II

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

**recante modifica della decisione 2003/583/CE relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES**

(2006/768/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

a disposizione per un periodo di 4 anni dalla data di apertura del conto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio<sup>(4)</sup> fissa il termine ultimo per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) al 31 dicembre 2007.

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>(1)</sup>,

(3) La proroga della fine del periodo di transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC) a causa del ritardo accumulato nella preparazione del processo elettorale impone di prorogare il termine ultimo per l'impegno della dotazione supplementare di cui alla decisione 2003/583/CE.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno,

(4) Occorre pertanto allineare il termine per l'impegno dei fondi supplementari di cui alla decisione 2003/583/CE con quello fissato dalla decisione 2005/446/CE,

vista la proposta della Commissione elaborata di concerto con la Banca europea per gli investimenti (BEI),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

considerando quanto segue:

All'articolo 4 della decisione 2003/583/CE, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

(1) A norma della decisione 2003/583/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>, l'importo globale della dotazione supplementare è messo

«Il termine ultimo per l'impegno dei fondi depositati su tale conto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi della decisione 2005/446/CE. Una volta completate tutte le operazioni finanziate con la dotazione, il conto bancario sarà chiuso e le eventuali rimanenze saranno riversate agli Stati membri. Il conto verrà chiuso entro il 31 dicembre 2011.»

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 6.8.2003, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. HEINÄLUOMA

---



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

**che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo «cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013**

[notificata con il numero C(2006) 5144]

(2006/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il parere del comitato di coordinamento dei Fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è inteso, da un lato, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali e, dall'altro, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato in linea con le priorità comunitarie.

(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale euro-

pea», le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

(3) Secondo l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono ammissibili al finanziamento anche zone transnazionali.

(4) L'elenco delle regioni e zone ammissibili va stabilito di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Ai fini della cooperazione transfrontaliera, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», sono quelle elencate nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

*Articolo 2*

Ai fini della cooperazione transfrontaliera, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le zone ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», sono quelle elencate nell'allegato II.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

*Per la Commissione*  
Danuta HÜBNER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Elenco delle regioni di livello NUTS 3 ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'aspetto transfrontaliero dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013**

BE211	Arr. Antwerpen	DK007	Bornholms Regionskommune
BE213	Arr. Turnhout	DK008	Fyns Amt
BE221	Arr. Hasselt	DK009	Sønderjyllands Amt
BE222	Arr. Maaseik	DK00A	Ribe Amt
BE223	Arr. Tongeren	DK00D	Århus Amt
BE233	Arr. Eeklo	DK00E	Viborg Amt
BE234	Arr. Gent	DK00F	Nordjyllands Amt
BE236	Arr. Sint-Niklaas		
BE251	Arr. Brugge	DE121	Baden-Baden, Stadtkreis
BE253	Arr. Ieper	DE122	Karlsruhe, Stadtkreis
BE254	Arr. Kortrijk	DE123	Karlsruhe, Landkreis
BE255	Arr. Oostende	DE124	Rastatt
BE258	Arr. Veurne	DE131	Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
BE321	Arr. Ath	DE132	Breisgau-Hochschwarzwald
BE323	Arr. Mons	DE133	Emmendingen
BE324	Arr. Mouscron	DE134	Ortenaukreis
BE326	Arr. Thuin	DE136	Schwarzwald-Baar-Kreis
BE327	Arr. Tournai	DE138	Konstanz
BE332	Arr. Liège	DE139	Lörrach
BE333	Arr. Verviers	DE13A	Waldshut
BE341	Arr. Arlon	DE147	Bodenseekreis
BE342	Arr. Bastogne	DE213	Rosenheim, Kreisfreie Stadt
BE344	Arr. Neufchâteau	DE214	Altötting
BE345	Arr. Virton	DE215	Berchtesgadener Land
BE351	Arr. Dinant	DE216	Bad Tölz-Wolfratshausen
BE353	Arr. Philippeville	DE21D	Garmisch-Partenkirchen
		DE21F	Miesbach
CZ031	Jihočeský kraj	DE21K	Rosenheim, Landkreis
CZ032	Plzeňský kraj	DE21M	Traunstein
CZ041	Karlovarský kraj	DE222	Passau, Kreisfreie Stadt
CZ042	Ústecký kraj	DE225	Freyung-Grafenau
CZ051	Liberecký kraj	DE228	Passau, Landkreis
CZ052	Královéhradecký kraj	DE229	Regen
CZ053	Pardubický kraj	DE22A	Rottal-Inn
CZ061	Kraj Vysočina	DE233	Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt
CZ062	Jihomoravský kraj	DE235	Cham
CZ071	Olomoucký kraj	DE237	Neustadt a. d. Waldnaab
CZ072	Zlínský kraj	DE239	Schwandorf
CZ080	Moravskoslezský kraj	DE23A	Tirschenreuth
		DE244	Hof, Kreisfreie Stadt
DK001	Københavns og Frederiksberg kommuner	DE249	Hof, Landkreis
DK002	Københavns Amt	DE24D	Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DK003	Frederiksborg Amt	DE272	Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DK004	Roskilde Amt	DE273	Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DK005	Vestsjællands Amt	DE27A	Lindau (Bodensee)
DK006	Storstrøms Amt	DE27B	Ostallgäu

DE27E	Oberallgäu	DED16	Freiberg
DE411	Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt	DED17	Vogtlandkreis
DE412	Barnim	DED18	Mittlerer Erzgebirgskreis
DE413	Märkisch-Oderland	DED1B	Aue-Schwarzenberg
DE415	Oder-Spree	DED22	Görlitz, Kreisfreie Stadt
DE418	Uckermark	DED24	Bautzen
DE422	Cottbus, Kreisfreie Stadt	DED26	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
DE429	Spree-Neiße	DED28	Löbau-Zittau
DE801	Greifswald, Kreisfreie Stadt	DED29	Sächsische Schweiz
DE803	Rostock, Kreisfreie Stadt	DED2A	Weißeritzkreis
DE805	Stralsund, Kreisfreie Stadt	DEF01	Flensburg, Kreisfreie Stadt
DE806	Wismar, Kreisfreie Stadt	DEF02	Kiel, Kreisfreie Stadt
DE807	Bad Doberan	DEF03	Lübeck, Kreisfreie Stadt
DE80D	Nordvorpommern	DEF07	Nordfriesland
DE80E	Nordwestmecklenburg	DEF08	Ostholstein
DE80F	Ostvorpommern	DEF09	Pinneberg (solo Helgoland)
DE80H	Rügen	DEF0A	Plön
DE80I	Uecker-Randow	DEF0B	Rendsburg-Eckernförde
DE942	Emden, Kreisfreie Stadt	DEF0C	Schleswig-Flensburg
DE947	Aurich		
DE949	Emsland	EE001	Põhja-Eesti
DE94B	Grafschaft Bentheim	EE004	Lääne-Eesti
DE94C	Leer	EE006	Kesk-Eesti
DEA15	Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt	EE007	Kirde-Eesti
DEA1B	Kleve	EE008	Lõuna-Eesti
DEA1E	Viersen		
DEA1F	Wesel	GR111	Evros
DEA14	Krefeld, Kreisfreie Stadt	GR112	Xanthi
DEA21	Aachen, Kreisfreie Stadt	GR113	Rodopi
DEA25	Aachen, Kreis	GR114	Drama
DEA26	Düren	GR122	Thessaloniki
DEA28	Euskirchen	GR126	Serres
DEA29	Heinsberg	GR212	Thesprotia
DEA34	Borken	GR213	Ioannina
DEA37	Steinfurt	GR214	Preveza
DEB21	Trier, Kreisfreie Stadt	GR221	Zakynthos
DEB23	Bitburg-Prüm	GR222	Kerkyra
DEB24	Daun	GR223	Kefallinia
DEB25	Trier-Saarburg	GR224	Lefkada
DEB33	Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt	GR231	Aitolokarmania
DEB37	Pirmasens, Kreisfreie Stadt	GR232	Achaia
DEB3A	Zweibrücken, Kreisfreie Stadt	GR411	Lesvos
DEB3E	Germersheim	GR412	Samos
DEB3H	Südliche Weinstraße	GR413	Chios
DEB3K	Südwestpfalz	GR421	Dodekanisos
DEC01	Stadtverband Saarbrücken	GR431	Irakleio
DEC02	Merzig-Wadern	GR432	Lasithi
DEC04	Saarlouis	GR433	Rethymni
DEC05	Saarpfalz-Kreis	GR434	Chania
DED12	Plauen, Kreisfreie Stadt		
DED14	Annaberg		

ES113	Ourense	IE011	Border
ES114	Pontevedra	IE021	Dublin
ES212	Guipúzcoa	IE022	Mid-East
ES220	Navarra	IE024	South-East (IE)
ES241	Huesca		
ES415	Salamanca	ITC11	Torino
ES419	Zamora	ITC12	Vercelli
ES431	Badajoz	ITC13	Biella
ES432	Cáceres	ITC14	Verbano Cusio Ossola
ES512	Girona	ITC15	Novara
ES513	Lleida	ITC16	Cuneo
ES612	Cádiz	ITC20	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ES615	Huelva	ITC31	Imperia
ES630	Ceuta	ITC32	Savona
		ITC33	Genova
FR211	Ardennes	ITC34	La Spezia
FR221	Aisne	ITC41	Varese
FR223	Somme	ITC42	Como
FR232	Seine-Maritime	ITC43	Lecco
FR251	Calvados	ITC44	Sondrio
FR252	Manche	ITD10	Bolzano/Bozen
FR301	Nord	ITD33	Belluno
FR302	Pas-de-Calais	ITD35	Venezia
FR411	Meurthe-et-Moselle	ITD36	Padova
FR412	Meuse	ITD37	Rovigo
FR413	Moselle	ITD42	Udine
FR421	Bas-Rhin	ITD43	Gorizia
FR422	Haut-Rhin	ITD44	Trieste
FR431	Doubs	ITD56	Ferrara
FR432	Jura	ITD57	Ravenna
FR434	Territoire de Belfort	ITE11	Massa-Carrara
FR521	Côtes-d'Armor	ITE12	Lucca
FR522	Finistère	ITE16	Livorno
FR523	Îlle-et-Vilaine	ITE17	Pisa
FR615	Pyrénées-Atlantiques	ITE1A	Grosseto
FR621	Ariège	ITF42	Bari
FR623	Haute-Garonne	ITF44	Brindisi
FR626	Hautes-Pyrénées	ITF45	Lecce
FR711	Ain	ITG11	Trapani
FR717	Savoie	ITG14	Agrigento
FR718	Haute-Savoie	ITG15	Caltanissetta
FR815	Pyrénées-Orientales	ITG18	Ragusa
FR821	Alpes-de-Haute-Provence	ITG19	Siracusa
FR822	Hautes-Alpes	ITG21	Sassari
FR823	Alpes-Maritimes	ITG22	Nuoro
FR831	Corse-du-Sud	ITG23	Oristano
FR832	Haute-Corse	ITG24	Cagliari
FR910	Guadeloupe		
FR920	Martinique		
FR930	Guyane		
FR940	Réunion	CY000	Kypros/Kıbrıs

LV003	Kurzeme	NL421	Noord-Limburg
LV005	Latgale	NL422	Midden-Limburg
LV006	Rīga	NL423	Zuid-Limburg
LV007	Pierīga		
LV008	Vidzeme	AT111	Mittelburgenland
LV009	Zemgale	AT112	Nordburgenland
		AT113	Südburgenland
LT001	Alytaus	AT124	Waldviertel
LT003	Klaipėdos	AT125	Weinviertel
LT004	Marijampolės	AT126	Wiener Umland/Nordteil
LT005	Panevėžis	AT127	Wiener Umland/Südteil
LT006	Šiauliai	AT130	Wien
LT008	Telšiai	AT211	Klagenfurt-Villach
LT009	Utenos	AT212	Oberkärnten
		AT213	Unterkärnten
LU000	Luxembourg (Grand-Duché)	AT224	Oststeiermark
		AT225	West- und Südsteiermark
HU101	Budapest	AT311	Innviertel
HU102	Pest	AT313	Mühlviertel
HU212	Komárom-Esztergom	AT322	Pinzgau-Pongau
HU221	Győr-Moson-Sopron	AT323	Salzburg und Umgebung
HU222	Vas	AT331	Außerfern
HU223	Zala	AT332	Innsbruck
HU311	Borsod-Abaúj-Zemplén	AT333	Osttirol
HU312	Heves	AT334	Tiroler Oberland
HU313	Nógrád	AT335	Tiroler Unterland
HU321	Hajdú-Bihar	AT341	Bludenz-Bregenzer Wald
HU323	Szabolcs-Szatmár-Bereg	AT342	Rheintal-Bodenseegebiet
HU332	Békés		
HU333	Csongrád	PL212	Nowosądecki
		PL225	Bielsko-bialski
MT001	Malta	PL227	Rybnicko-jastrzębski
MT002	Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna	PL322	Krośnieński-przemyski
		PL341	Białostocko-suwalski
NL111	Oost-Groningen	PL342	Łomżyński
NL112	Delfzijl en omgeving	PL421	Szczeciński
NL113	Overig Groningen	PL422	Koszaliński
NL121	Noord-Friesland	PL431	Gorzowski
NL132	Zuidoost-Drenthe	PL432	Zielonogórski
NL211	Noord-Overijssel	PL511	Jeleniogórsko-wałbrzyski
NL213	Twente	PL520	Opolski
NL222	Achterhoek	PL623	Elcki
NL223	Arnhem/Nijmegen	PL631	Słupski
NL333	Delft en Westland	PL632	Gdański
NL335	Groot-Rijnmond	PL633	Gdańsk, Gdynia, Sopot
NL341	Zeeuwsch-Vlaanderen		
NL342	Overig Zeeland	PT111	Minho-Lima
NL411	West-Noord-Brabant	PT112	Cávado
NL412	Midden-Noord-Brabant	PT117	Douro
NL413	Noordoost-Noord-Brabant	PT118	Alto Trás-os-Montes
NL414	Zuidoost-Noord-Brabant	PT150	Algarve

PT168	Beira Interior Norte	SE063	Gävleborgs län
PT169	Beira Interior Sul	SE071	Västernorrlands län
PT182	Alto Alentejo	SE072	Jämtlands län
PT183	Alentejo Central	SE081	Västerbottens län
PT184	Baixo Alentejo	SE082	Norrbottnens län
		SE093	Kalmar län
SI001	Pomurska	SE094	Gotlands län
SI002	Podravska	SE0A1	Hallands län
SI003	Koroška	SE0A2	Västra Götalands län
SI004	Savinjska		
SI009	Gorenjska	UKH13	Norfolk
SI00B	Goriška	UKH14	Suffolk
SI00C	Obalno-kraška	UKH31	Southend-on-Sea
SI00E	Osrednjeslovenska	UKH32	Thurrock
		UKH33	Essex CC
SK010	Bratislavský kraj	UKJ21	Brighton and Hove
SK021	Trnavský kraj	UKJ22	East Sussex CC
SK022	Trenčiansky kraj	UKJ24	West Sussex
SK023	Nitriansky kraj	UKJ31	Portsmouth
SK031	Žilinský kraj	UKJ32	Southampton
SK032	Banskobystrický kraj	UKJ33	Hampshire CC
SK041	Prešovský kraj	UKJ34	Isle of Wight
SK042	Košický kraj	UKJ41	Medway
		UKJ42	Kent CC
FI181	Uusimaa	UKK21	Bournemouth and Poole
FI182	Itä-Uusimaa	UKK22	Dorset CC
FI183	Varsinais-Suomi	UKK30	Cornwall and Isles of Scilly
FI186	Kymenlaakso	UKK41	Plymouth
FI191	Satakunta	UKK42	Torbay
FI195	Pohjanmaa	UKK43	Devon CC
FI1A1	Keski-Pohjanmaa	UKL11	Isle of Anglesey
FI1A2	Pohjois-Pohjanmaa	UKL12	Gwynedd
FI1A3	Lappi	UKL13	Conwy and Denbighshire
FI200	Åland	UKL14	South West Wales
		UKM32	Dumfries and Galloway
SE010	Stockholms län	UKM33	East Ayrshire and North Ayrshire Mainland
SE021	Uppsala län	UKM37	South Ayrshire
SE022	Södermanlands län	UKM43	Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands
SE023	Östergötlands län	UKN03	East of Northern Ireland
SE041	Blekinge län	UKN04	North of Northern Ireland
SE044	Skåne län	UKN05	West and South of Northern Ireland
SE061	Värmlands län	—	Gibraltar
SE062	Dalarnas län		

## ALLEGATO II

**Elenco delle zone di livello NUTS 2 ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'aspetto transnazionale dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013**

AZZORRE-MADERA-CANARIE (MACARONESIA)	FR51	Pays de la Loire
ES70 Canarias	FR52	Bretagne
PT20 Região Autónoma dos Açores	FR53	Poitou-Charentes
PT30 Região Autónoma da Madeira	FR61	Aquitaine
	IE01	Border, Midland and Western
	IE02	Southern and Eastern
AREA ALPINA	PT11	Norte
DE13 Freiburg	PT15	Algarve
DE14 Tübingen	PT16	Centro (PT)
DE21 Oberbayern	PT17	Lisboa
DE27 Schwaben	PT18	Alentejo
FR42 Alsace	UKD1	Cumbria
FR43 Franche-Comté	UKD2	Cheshire
FR71 Rhône-Alpes	UKD3	Greater Manchester
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur	UKD4	Lancashire
ITC1 Piemonte	UKD5	Merseyside
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	UKK1	Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset
ITC3 Liguria	UKK2	Dorset and Somerset
ITC4 Lombardia	UKK3	Cornwall and Isles of Scilly
ITD1 Provincia autonoma di Bolzano/Bozen	UKK4	Devon
ITD2 Provincia autonoma di Trento	UKL1	West Wales and The Valleys
ITD3 Veneto	UKL2	East Wales
ITD4 Friuli Venezia Giulia	UKM3	South Western Scotland
AT11 Burgenland	UKM4	Highlands and Islands
AT12 Niederösterreich	UKNO	Northern Ireland
AT13 Wien		
AT21 Kärnten	MAR BALTICO	
AT22 Steiermark	DK00	Danmark
AT31 Oberösterreich	DE30	Berlin
AT32 Salzburg	DE41	Brandenburg-Nordost
AT33 Tirol	DE42	Brandenburg-Südwest
AT34 Vorarlberg	DE50	Bremen
SI00 Slovenija	DE60	Hamburg
	DE80	Mecklenburg-Vorpommern
COSTA ATLANTICA	DE93	Lüneburg
ES11 Galicia	DEF0	Schleswig-Holstein
ES12 Principado de Asturias	EE00	Eesti
ES13 Cantabria	LV00	Latvija
ES21 País Vasco	LT00	Lietuva
ES22 Comunidad Foral de Navarra	PL11	Łódzkie
ES61 Andalucía (unicamente la seguente regione di livello NUTS 3)	PL12	Mazowieckie
ES612 Cádiz	PL21	Małopolskie
ES615 Huelva	PL22	Śląskie
ES618 Sevilla	PL31	Lubelskie
FR23 Haute-Normandie	PL32	Podkarpackie
FR25 Basse-Normandie		



PL33	Świętokrzyskie	DE42	Brandenburg-Südwest
PL34	Podlaskie	DE80	Mecklenburg-Vorpommern
PL41	Wielkopolskie	DED1	Chemnitz
PL42	Zachodniopomorskie	DED2	Dresden
PL43	Lubuskie	DED3	Leipzig
PL51	Dolnośląskie	DEE1	Dessau
PL52	Opolskie	DEE2	Halle
PL61	Kujawsko-Pomorskie	DEE3	Magdeburg
PL62	Warmińsko-Mazurskie	DEG0	Thüringen
PL63	Pomorskie	ITC1	Piemonte
FI13	Itä-Suomi	ITC2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
FI18	Etelä-Suomi	ITC3	Liguria
FI19	Länsi-Suomi	ITC4	Lombardia
FI1A	Pohjois-Suomi	ITD1	Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
FI20	Åland	ITD2	Provincia autonoma di Trento
SE01	Stockholm	ITD3	Veneto
SE02	Östra Mellansverige	ITD4	Friuli Venezia Giulia
SE04	Sydsverige	ITD5	Emilia-Romagna
SE06	Norra Mellansverige	HU10	Közép-Magyarország
SE07	Mellersta Norrland	HU21	Közép-Dunántúl
SE08	Övre Norrland	HU22	Nyugat-Dunántúl
SE09	Småland med öarna	HU23	Dél-Dunántúl
SE0A	Västsverige	HU31	Észak-Magyarország
		HU32	Észak-Alföld
		HU33	Dél-Alföld
ZONA DEI CARAIBI		AT11	Burgenland
FR91	Guadeloupe	AT12	Niederösterreich
FR92	Martinique	AT13	Wien
FR93	Guyane	AT21	Kärnten
EUROPA CENTRO-ORIENTALE		AT22	Steiermark
CZ01	Praha	AT31	Oberösterreich
CZ02	Střední Čechy	AT32	Salzburg
CZ03	Jihozápad	AT33	Tirol
CZ04	Severozápad	AT34	Vorarlberg
CZ05	Severovýchod	PL11	Łódzkie
CZ06	Jihovýchod	PL12	Mazowieckie
CZ07	Střední Morava	PL21	Małopolskie
CZ08	Moravskoslezsko	PL22	Śląskie
DE11	Stuttgart	PL31	Lubelskie
DE12	Karlsruhe	PL32	Podkarpackie
DE13	Freiburg	PL33	Świętokrzyskie
DE14	Tübingen	PL34	Podlaskie
DE21	Oberbayern	PL41	Wielkopolskie
DE22	Niederbayern	PL42	Zachodniopomorskie
DE23	Oberpfalz	PL43	Lubuskie
DE24	Oberfranken	PL51	Dolnośląskie
DE25	Mittelfranken	PL52	Opolskie
DE26	Unterfranken	PL61	Kujawsko-Pomorskie
DE27	Schwaben	PL62	Warmińsko-Mazurskie
DE30	Berlin	PL63	Pomorskie
DE41	Brandenburg-Nordost		

SI00 Slovenia  
 SK01 Bratislavský kraj  
 SK02 Západné Slovensko  
 SK03 Stredné Slovensko  
 SK04 Východné Slovensko

## REGIONE DELL'OCEANO INDIANO

FR94 Réunion

## MEDITERRANEO (\*)

GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki  
 GR12 Kentriki Makedonia  
 GR13 Dytiki Makedonia  
 GR14 Thessalia  
 GR21 Ipeiros  
 GR22 Ionia Nisia  
 GR23 Dytiki Ellada  
 GR24 Sterea Ellada  
 GR25 Peloponnisis  
 GR30 Attiki  
 GR41 Voreio Aigaio  
 GR42 Notio Aigaio  
 GR43 Kriti  
 ES24 Aragón  
 ES51 Cataluña  
 ES52 Comunidad Valenciana  
 ES53 Illes Balears  
 ES61 Andalucía  
 ES62 Región de Murcia  
 ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta  
 ES64 Ciudad Autónoma de Melilla  
 FR71 Rhône-Alpes  
 FR81 Languedoc-Roussillon  
 FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur  
 FR83 Corse  
 ITC1 Piemonte  
 ITC3 Liguria  
 ITC4 Lombardia  
 ITD3 Veneto  
 ITD4 Friuli Venezia Giulia  
 ITD5 Emilia-Romagna  
 ITE1 Toscana  
 ITE2 Umbria  
 ITE3 Marche  
 ITE4 Lazio  
 ITF1 Abruzzo  
 ITF2 Molise  
 ITF3 Campania  
 ITF4 Puglia  
 ITF5 Basilicata  
 ITF6 Calabria  
 ITG1 Sicilia

ITG2 Sardegna  
 CY00 Kypros/Kibris  
 MT00 Malta  
 PT15 Algarve  
 PT18 Alentejo  
 SI00 Slovenia

(\*) Tale regione comprende anche Gibilterra.

## MARE DEL NORD

BE21 Prov. Antwerpen  
 BE23 Prov. Oost-Vlaanderen  
 BE25 Prov. West-Vlaanderen  
 DK00 Danmark  
 DE50 Bremen  
 DE60 Hamburg  
 DE91 Braunschweig  
 DE92 Hannover  
 DE93 Lüneburg  
 DE94 Weser-Ems  
 DEF0 Schleswig-Holstein  
 NL11 Groningen  
 NL12 Friesland  
 NL13 Drenthe  
 NL21 Overijssel  
 NL23 Flevoland  
 NL32 Noord-Holland  
 NL33 Zuid-Holland  
 NL34 Zeeland  
 SE04 Sydsverige (unicamente la seguente regione di livello NUTS 3)  
 SE044 Skåne län  
 SE06 Norra Mellansverige (unicamente la seguente regione di livello NUTS 3)  
 SE061 Värmlands län  
 SE09 Småland med öarna (unicamente la seguente regione di livello NUTS 3)  
 SE092 Kronobergs län  
 SE0A Västsverige  
 UKC1 Tees Valley and Durham  
 UKC2 Northumberland and Tyne and Wear  
 UKE1 East Riding and North Lincolnshire  
 UKE2 North Yorkshire  
 UKE3 South Yorkshire  
 UKE4 West Yorkshire  
 UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire  
 UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire  
 UKF3 Lincolnshire  
 UKH1 East Anglia  
 UKH3 Essex  
 UKJ4 Kent  
 UKM1 North Eastern Scotland

UKM2	Eastern Scotland	FR51	Pays de la Loire
UKM4	Highlands and Islands (unicamente le seguenti regioni di livello NUTS 3)	FR52	Bretagne
UKM41	<i>Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty</i>	IE01	Border, Midland and Western
UKM42	<i>Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey</i>	IE02	Southern and Eastern
UKM45	<i>Orkney Islands</i>	LU00	Luxembourg (Grand-Duché)
UKM46	<i>Shetland Islands</i>	NL21	Overijssel
		NL22	Gelderland
		NL23	Flevoland
		NL31	Utrecht
		NL32	Noord-Holland
		NL33	Zuid-Holland
		NL34	Zeeland
		NL41	Noord-Brabant
		NL42	Limburg (NL)
		UKC1	Tees Valley and Durham
		UKC2	Northumberland and Tyne and Wear
		UKD1	Cumbria
		UKD2	Cheshire
		UKD3	Greater Manchester
		UKD4	Lancashire
		UKD5	Merseyside
		UKE1	East Riding and North Lincolnshire
		UKE2	North Yorkshire
		UKE3	South Yorkshire
		UKE4	West Yorkshire
		UKF1	Derbyshire and Nottinghamshire
		UKF2	Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
		UKF3	Lincolnshire
		UKG1	Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
		UKG2	Shropshire and Staffordshire
		UKG3	West Midlands
		UKH1	East Anglia
		UKH2	Bedfordshire and Hertfordshire
		UKH3	Essex
		UKI1	Inner London
		UKI2	Outer London
		UKJ1	Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
		UKJ2	Surrey, East and West Sussex
		UKJ3	Hampshire and Isle of Wight
		UKJ4	Kent
		UKK1	Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset
		UKK2	Dorset and Somerset
		UKK3	Cornwall and Isles of Scilly
		UKK4	Devon
		UKL1	West Wales and The Valleys
		UKL2	East Wales
		UKM1	North Eastern Scotland
		UKM2	Eastern Scotland
		UKM3	South Western Scotland
		UKM4	Highlands and Islands
		UKN0	Northern Ireland
EUROPA NORD-OCCIDENTALE			
BE10	Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest		
BE21	Prov. Antwerpen		
BE22	Prov. Limburg (BE)		
BE23	Prov. Oost-Vlaanderen		
BE24	Prov. Vlaams-Brabant		
BE25	Prov. West-Vlaanderen		
BE31	Prov. Brabant Wallon		
BE32	Prov. Hainaut		
BE33	Prov. Liège		
BE34	Prov. Luxembourg (BE)		
BE35	Prov. Namur		
DE11	Stuttgart		
DE12	Karlsruhe		
DE13	Freiburg		
DE14	Tübingen		
DE24	Oberfranken		
DE25	Mittelfranken		
DE26	Unterfranken		
DE27	Schwaben		
DE71	Darmstadt		
DE72	Gießen		
DE73	Kassel		
DEA1	Düsseldorf		
DEA2	Köln		
DEA3	Münster		
DEA4	Detmold		
DEA5	Arnsberg		
DEB1	Koblenz		
DEB2	Trier		
DEB3	Rheinhessen-Pfalz		
DEC0	Saarland		
FR10	Île de France		
FR21	Champagne-Ardenne		
FR22	Picardie		
FR23	Haute-Normandie		
FR24	Centre		
FR25	Basse-Normandie		
FR26	Bourgogne		
FR30	Nord-Pas-de-Calais		
FR41	Lorraine		
FR42	Alsace		
FR43	Franche-Comté		

## REGIONI PERIFERICHE SETTENTRIONALI

IE01	Border, Midland and Western
IE02	Southern and Eastern
FI13	Itä-Suomi
FI19	Länsi-Suomi (unicamente la seguente regione di livello NUTS 3)
	<i>FI193 Keski-Suomi</i>
FI1A	Pohjois-Suomi
SE07	Mellersta Norrland
SE08	Övre Norrland
UKM1	North Eastern Scotland
UKM2	Eastern Scotland
UKM3	South Western Scotland
UKM4	Highlands and Islands
UKN0	Northern Ireland

HU33	Dél-Alföld
AT11	Burgenland
AT12	Niederösterreich
AT13	Wien
AT21	Kärnten
AT22	Steiermark
AT31	Oberösterreich
AT32	Salzburg
AT33	Tirol
AT34	Vorarlberg
SI00	Slovenija
SK01	Bratislavský kraj
SK02	Západné Slovensko
SK03	Stredné Slovensko
SK04	Východné Slovensko

## EUROPA SUD-ORIENTALE

GR11	Anatoliki Makedonia, Thraki
GR12	Kentriki Makedonia
GR13	Dytiki Makedonia
GR14	Thessalia
GR21	Ipeiros
GR22	Ionia Nisia
GR23	Dytiki Ellada
GR24	Stereia Ellada
GR25	Peloponnisos
GR30	Attiki
GR41	Voreio Aigaio
GR42	Notio Aigaio
GR43	Kriti
ITC4	Lombardia
ITD1	Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
ITD2	Provincia autonoma di Trento
ITD3	Veneto
ITD4	Friuli Venezia Giulia
ITD5	Emilia-Romagna
ITE2	Umbria
ITE3	Marche
ITF1	Abruzzo
ITF2	Molise
ITF4	Puglia
ITF5	Basilicata
HU10	Közép-Magyarország
HU21	Közép-Dunántúl
HU22	Nyugat-Dunántúl
HU23	Dél-Dunántúl
HU31	Észak-Magyarország
HU32	Észak-Alföld

## EUROPA SUD-OCCIDENTALE (\*)

ES11	Galicia
ES12	Principado de Asturias
ES13	Cantabria
ES21	País Vasco
ES22	Comunidad Foral de Navarra
ES23	La Rioja
ES24	Aragón
ES30	Comunidad de Madrid
ES41	Castilla y León
ES42	Castilla-La Mancha
ES43	Extremadura
ES51	Cataluña
ES52	Comunidad Valenciana
ES53	Illes Balears
ES61	Andalucía
ES62	Región de Murcia
ES63	Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64	Ciudad Autónoma de Melilla
FR53	Poitou-Charentes
FR61	Aquitaine
FR62	Midi-Pyrénées
FR63	Limousin
FR72	Auvergne
FR81	Languedoc-Roussillon
PT11	Norte
PT15	Algarve
PT16	Centro (PT)
PT17	Lisboa
PT18	Alentejo

(\*) Tale regione comprende anche Gibilterra.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

**recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 stabilisce gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali.
- (2) Devono essere introdotti in detti orientamenti metodi efficienti di gestione delle congestioni delle capacità di interconnessione transfrontaliera di energia elettrica in modo da assicurare l'effettivo accesso ai sistemi di trasmissione ai fini delle transazioni transfrontaliere.

- (3) Le disposizioni stabilite nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1228/2003,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Andris PIEBALGS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

## ALLEGATO

**Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali****1. Disposizioni generali**

- 1.1. I gestori del sistema di trasmissione (GST) si adoperano al fine di accettare tutte le transazioni commerciali, comprese quelle concernenti gli scambi transfrontalieri.
- 1.2. Ove non vi sia congestione, non è posta alcuna restrizione di accesso all'interconnessione. Quando l'assenza di congestione è la situazione abituale, non c'è motivo di prevedere una procedura generale permanente di assegnazione delle capacità per garantire l'accesso a un servizio di trasporto transfrontaliero.
- 1.3. Quando le transazioni commerciali programmate non siano compatibili con la gestione sicura della rete, i GST riducono la congestione nel rispetto degli obblighi di sicurezza operativa della rete adoperandosi al fine di mantenere i costi ad un livello economicamente efficiente. Soluzioni di ridispacciamento o di scambi compensativi possono essere previste soltanto quando non si può fare ricorso a misure meno onerose.
- 1.4. In caso di congestione strutturale i GST applicano immediatamente idonee norme e disposizioni, precedentemente definite e concordate, in materia di gestione delle congestioni. I metodi di gestione delle congestioni assicurano che i flussi fisici di energia elettrica associati all'intera capacità di trasporto assegnata siano conformi alle norme di sicurezza della rete.
- 1.5. I metodi adottati per la gestione delle congestioni inviano segnali di efficienza economica ai soggetti partecipanti al mercato e ai GST, promuovono la concorrenza e si prestano ad essere applicati a livello regionale e comunitario.
- 1.6. Nell'ambito della gestione delle congestioni non può essere operata alcuna distinzione basata sulle transazioni. Una determinata domanda di servizio di trasporto può essere respinta soltanto quando le condizioni seguenti sono soddisfatte congiuntamente:
  - a) i flussi fisici incrementali di elettricità derivanti dall'accettazione di tale domanda implicano che il funzionamento sicuro della rete elettrica può non essere più garantito e
  - b) il valore monetario relativo alla domanda nella procedura di gestione della congestione è inferiore a tutte le altre domande che si intende accettare per lo stesso servizio e alle stesse condizioni.
- 1.7. Nel determinare le idonee aree della rete nelle quali e tra le quali la gestione delle congestioni deve applicarsi, i GST si basano sui principi intesi a conseguire il migliore rapporto costi-benefici e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul mercato interno dell'energia elettrica. Specificamente, i GST non devono limitare la capacità di interconnessione per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di controllo, eccetto per le summenzionate ragioni e per ragioni di sicurezza operativa<sup>(1)</sup>. Se si verifica una siffatta situazione, i GST la descrivono e la presentano in modo trasparente all'insieme degli utenti. Siffatta situazione può essere tollerata soltanto fino a quando sia trovata una soluzione a lungo termine. I GST descrivono e presentano in modo trasparente all'insieme degli utenti la metodologia e i progetti atti a realizzare la soluzione a lungo termine.
- 1.8. Nel bilanciare la rete all'interno della propria zona di controllo mediante misure operative nella rete e mediante misure di ridispacciamento, il GST tiene conto dell'effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe.
- 1.9. Entro il 1° gennaio 2008 sono definiti, in modo coordinato e in condizioni di funzionamento sicure, meccanismi di gestione infragiornaliera della congestione della capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le opportunità di scambio e garantire il bilanciamento transfrontaliero.
- 1.10. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano periodicamente i metodi di gestione delle congestioni, prestando particolare attenzione al rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento e nei presenti orientamenti, nonché delle modalità e condizioni stabilite dalle autorità di regolamentazione nell'ambito di tali principi e norme. Detta valutazione implica la consultazione di tutti gli operatori del mercato e studi specializzati.

<sup>(1)</sup> Per «sicurezza operativa» si intende la capacità di mantenere il sistema di trasmissione entro limiti di sicurezza concordati.

## 2. Metodi di gestione delle congestioni

- 2.1. I metodi di gestione delle congestioni si basano su meccanismi di mercato, allo scopo di facilitare efficaci scambi commerciali transfrontalieri. A tal fine, le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite (capacità) o implicite (capacità e energia). I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri può essere applicato un regime di continuità.
- 2.2. In funzione della situazione della concorrenza, i meccanismi di gestione delle congestioni devono poter consentire l'assegnazione di capacità di trasporto tanto a lungo che a breve termine.
- 2.3. Ciascuna procedura di assegnazione di capacità attribuisce una frazione prescritta della capacità di interconnessione disponibile, più qualsiasi capacità residua che non sia stata assegnata precedentemente e tutta la capacità liberata dai detentori di capacità precedentemente assegnata.
- 2.4. I GST ottimizzano il grado di certezza della effettiva disponibilità di capacità, tenendo in considerazione le obbligazioni e i diritti dei GST interessati così come le obbligazioni e i diritti dei soggetti partecipanti al mercato, in modo da facilitare una concorrenza effettiva e efficace. Una frazione ragionevole di capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma i partecipanti al mercato devono sempre essere informati delle precise condizioni del vettoramento sulle linee transfrontaliere.
- 2.5. I diritti di accesso per le allocazioni a lungo e medio termine sono diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto. La titolarità di tali diritti è subordinata all'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it») al momento della designazione.
- 2.6. I GST definiscono una struttura adeguata per l'assegnazione delle capacità tra i diversi orizzonti temporali. Tale struttura può comprendere un'opzione che consente di riservare una percentuale minima di capacità di interconnessione da assegnarsi su base quotidiana o infragiornaliera. Tale struttura di assegnazione è soggetta a un esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione. Nell'elaborare le loro proposte, i GST tengono conto:
  - a) delle caratteristiche dei mercati,
  - b) delle condizioni operative, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente,
  - c) del grado di armonizzazione delle percentuali e delle scadenze adottate per i diversi meccanismi di assegnazione di capacità in vigore.
- 2.7. L'assegnazione di capacità non deve operare discriminazioni tra i soggetti partecipanti al mercato che desiderano esercitare il loro diritto di ricorrere a contratti bilaterali di fornitura o presentare offerte nelle borse dell'energia elettrica. Valgono le offerte, implicite o esplicite presentate entro una determinata scadenza, che presentano il valore più elevato.
- 2.8. Nelle regioni in cui i mercati finanziari dell'energia elettrica a lungo termine sono fortemente sviluppati e hanno dimostrato di essere efficaci, l'intera capacità di interconnessione può essere assegnata mediante asta implicita.
- 2.9. Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, non è autorizzata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di assegnazione della capacità.
- 2.10. In linea di massima, tutti i potenziali soggetti partecipanti al mercato sono autorizzati a partecipare senza restrizione alla procedura di assegnazione. Per evitare che sorgano o si aggravino problemi legati al potenziale uso della posizione dominante di un qualsiasi operatore del mercato, le autorità competenti in materia di regolamentazione e/o di concorrenza, secondo il caso, possono imporre restrizioni in generale o ad una società in particolare a motivo della sua posizione dominante sul mercato.
- 2.11. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai GST, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza. La data è fissata in modo da permettere ai GST di ridistribuire le capacità non utilizzate mediante riassegnazione nella scadenza successiva, comprese le sessioni infragiornalieri.
- 2.12. Le capacità possono essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il GST sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, un GST deve notificare e spiegare chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i soggetti partecipanti al mercato e informare l'autorità di regolamentazione.

2.13. Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all'assegnazione di capacità sono a carico dei responsabili dell'inosservanza. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano le capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità che sono state oggetto di un'asta esplicita, non procedono a scambi secondari o non ripristinano le capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di dette capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità deve essere giustificata e proporzionata. Inoltre, se non rispetta l'obbligo che gli compete, un GST è tenuto a compensare l'operatore del mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine non può essere presa in considerazione alcuna perdita indiretta. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti.

### 3. Coordinamento

3.1. L'assegnazione di capacità a livello di un'interconnessione è coordinata e attuata dai GST interessati mediante procedure di assegnazione comuni. Nei casi in cui gli scambi commerciali tra due paesi (GST) rischiano di modificare sensibilmente le condizioni dei flussi fisici in un paese terzo (GST), i metodi di gestione delle congestioni sono coordinati tra tutti i GST interessati mediante una procedura comune di gestione delle congestioni. Le autorità nazionali di regolamentazione e i GST assicurano che nessuna procedura di gestione delle congestioni che abbia ripercussioni significative sui flussi fisici di elettricità in altre reti sia espletata unilateralmente.

3.2. Entro il 1° gennaio 2007, sono applicati un metodo comune di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno, tra i paesi che appartengono alle regioni seguenti:

- a) Europa settentrionale (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania e Polonia),
- b) Europa del nord-ovest (Benelux, Germania e Francia),
- c) Italia (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia),
- d) Europa centrale e orientale (Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Slovenia),
- e) Europa del sud-ovest (Spagna, Portogallo e Francia),
- f) Regno Unito, Irlanda e Francia,
- g) Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania).

In un'interconnessione che coinvolge paesi appartenenti a più di una regione, il metodo di gestione della congestione applicato può essere diverso per assicurare la compatibilità con i metodi applicati nelle altre regioni alle quali appartengono i paesi in questione. In questo caso, i rispettivi GST propongono il metodo che sarà sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

3.3. Le regioni considerate al punto 2.8 possono assegnare l'intera loro capacità di interconnessione mediante allocazione sul mercato giornaliero.

3.4. In tutte le sette regioni menzionate sono definite procedure di gestione delle congestioni compatibili al fine di costituire un mercato europeo interno dell'energia elettrica veramente integrato. Gli operatori del mercato non devono trovarsi di fronte a sistemi regionali incompatibili.

3.5. Al fine di favorire una concorrenza equa ed efficace e gli scambi transfrontalieri, il coordinamento fra i GST nelle regioni di cui al punto 3.2 deve includere tutte le fasi del processo, dal calcolo delle capacità e l'ottimizzazione dell'assegnazione fino alla gestione sicura della rete, con una ripartizione precisa delle responsabilità. Questo coordinamento comprende in particolare:

- a) l'utilizzo di un modello di trasporto comune che consenta di gestire efficacemente i flussi fisici di ricircolo interdipendenti e tenga conto delle differenze fra flussi fisici e flussi commerciali,
- b) l'assegnazione e la designazione di capacità per una gestione efficace dei flussi fisici di ricircolo interdipendenti,



- c) obblighi identici per i detentori di capacità in materia di comunicazione di informazioni circa l'utilizzo che intendono fare della capacità loro allocata, cioè la designazione delle capacità (per le aste esplicite),
  - d) scadenze e date di chiusura identiche,
  - e) una struttura identica per l'assegnazione delle capacità tra le varie scadenze (ad esempio, 1 giorno, 3 ore, 1 settimana, ecc.) e in termini di blocchi di capacità venduti (quantità di elettricità espressa in MW, MWh, ecc.),
  - f) un quadro contrattuale coerente con i soggetti partecipanti al mercato,
  - g) la verifica dei flussi per garantire la conformità ai criteri di sicurezza della rete per la pianificazione operativa e per la loro gestione in tempo reale,
  - h) il trattamento contabile e il regolamento delle misure di gestione delle congestioni.
- 3.7. Il coordinamento comprende anche lo scambio di informazioni tra GST. La natura, la data e la frequenza degli scambi di informazioni devono essere compatibili con le attività di cui al punto 3.5 e con il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. Questi scambi di informazioni permetteranno in particolare ai GST di ottimizzare le loro previsioni della situazione globale della rete, allo scopo di operare una valutazione dei flussi trasportati sulla loro rete e delle capacità di interconnessione disponibili. Ciascun GST che raccoglie informazioni per conto di altri GST è tenuto a trasmettere al GST partecipante i risultati della raccolta di dati.

#### 4. Calendario delle operazioni sul mercato

- 4.1. L'assegnazione delle capacità di trasporto disponibili è realizzata con sufficiente anticipo. Prima di ciascuna assegnazione i GST interessati pubblicano congiuntamente le capacità da allocare, tenendo anche presenti le capacità eventualmente liberate da diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto e, se pertinenti, le relative designazioni compensate, nonché qualsiasi periodo durante il quale le capacità saranno ridotte o non disponibili (per ragioni di manutenzione, ad esempio).
- 4.2. Tenendo pienamente conto della sicurezza della rete, la designazione dei diritti di trasporto si effettua con sufficiente anticipo, prima delle sessioni del giorno prima su tutti i mercati organizzati pertinenti e prima della pubblicazione delle capacità da allocare nell'ambito del meccanismo di assegnazione sul mercato giornaliero o infragiornaliero. Le designazioni dei diritti di trasporto nella direzione opposta sono compensate in modo da consentire un utilizzo efficace dell'interconnessione.
- 4.3. Le successive assegnazioni infragiornaliere delle capacità di trasporto disponibili per il giorno G si effettuano i giorni G-1 e G, dopo la pubblicazione dei programmi di produzione del giorno prima, indicativi o effettivi.
- 4.4. Nell'organizzare la gestione della rete del giorno prima, i GST scambiano informazioni con i GST limitrofi, comprese le loro previsioni sulla topologia della rete, la disponibilità e la produzione prevista delle unità di produzione e i flussi di carico, in modo da ottimizzare l'utilizzo dell'intera rete mediante misure operative, in conformità delle norme che disciplinano la sicurezza di gestione della rete.

#### 5. Trasparenza

- 5.1. I GST pubblicano tutti i dati utili relativi alla disponibilità, all'accessibilità e all'uso della rete, compresa una relazione sui luoghi e le cause delle congestioni, i metodi applicati per gestire la congestione e i progetti per la sua gestione futura.
- 5.2. I GST pubblicano una descrizione generale del metodo di gestione delle congestioni applicato in circostanze diverse per ottimizzare la capacità disponibile sul mercato, nonché un piano generale di calcolo della capacità di interconnessione per le varie scadenze, basato sulle realtà elettriche e fisiche della rete. Il piano è sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati.

- 5.3. I GST descrivono in dettaglio e rendono disponibile in modo trasparente a tutti gli utenti potenziali della rete le procedure applicabili in materia di gestione delle congestioni e di assegnazione delle capacità, i termini e le procedure di domanda di capacità, una descrizione dei prodotti proposti e dei diritti e obblighi dei GST nonché il nome dell'operatore che ottiene la capacità, comprese le responsabilità risultanti in caso di inadempimento agli obblighi.
- 5.4. Le norme di sicurezza operativa e di pianificazione fanno parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in un documento aperto e pubblico. Anche tale documento è sottoposto a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.
- 5.5. I GST pubblicano tutti i dati utili relativi agli scambi transfrontalieri sulla base delle migliori previsioni possibili. Per ottemperare a tale obbligo, i partecipanti al mercato interessati trasmettono ai GST i dati pertinenti. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono sottoposte a esame da parte delle autorità di regolamentazione. I GST pubblicano almeno:
- a) con cadenza annuale: informazioni sull'evoluzione a lungo termine dell'infrastruttura di trasporto e la sua incidenza sulla capacità di trasporto transfrontaliero;
  - b) con cadenza mensile: le previsioni per il mese e per l'anno successivo delle capacità di trasporto disponibili per il mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l'effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);
  - c) con cadenza settimanale: le previsioni per la settimana successiva delle capacità di trasporto a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;
  - d) giornalmente: le capacità di trasporto per il giorno dopo e infragiornaliere a disposizione del mercato per ciascuna unità di tempo del mercato, tenendo conto di tutte le designazioni del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;
  - e) la capacità totale già assegnata, per unità di tempo del mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali questa capacità può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo delle capacità, ecc.), per determinare le eventuali capacità residue;
  - f) le capacità assegnate, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, assieme ad un'indicazione dei prezzi pagati;
  - g) la capacità totale utilizzata, per unità di tempo del mercato, immediatamente dopo la designazione;
  - h) quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati, aggregati, per unità di tempo del mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai GST (ad esempio, la decurtazione delle transazioni) per risolvere i problemi di rete o di sistema;
  - i) ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità previste ed ex-post le informazioni per il giorno prima sulle indisponibilità previste e impreviste delle unità di produzione di una capacità superiore a 100 MW.
- 5.6. Tutte le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione del mercato in tempo utile per permettere la negoziazione di tutte le transazioni (ad esempio la data di negoziazione dei contratti di fornitura annuali per i clienti industriali o la data di presentazione delle offerte nei mercati organizzati).
- 5.7. Il GST pubblica le informazioni utili sulla domanda di previsione e sulla produzione in funzione delle scadenze di cui ai punti 5.5 e 5.6. Il GST pubblica anche le informazioni necessarie per il mercato di bilanciamento transfrontaliero.

- 5.8. Quando sono pubblicate le previsioni sono altresì resi pubblici i valori realizzati a posteriori per i dati di previsione nel periodo successivo a quello oggetto della previsione o al più tardi il giorno successivo (G+1).
- 5.9. Tutte le informazioni pubblicate dai GST sono messe a disposizione liberamente in forma facilmente accessibile. Tutti i dati sono anche accessibili su supporti idonei e standardizzati per lo scambio di informazioni, da definirsi in stretta collaborazione con i soggetti partecipanti al mercato. I dati includono informazioni sui periodi precedenti, con un minimo di due anni, affinché anche i nuovi soggetti partecipanti al mercato possano prenderne visione.
- 5.10. I GST scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun GST nella zona di propria competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolamentazione e della Commissione europea su loro richiesta. Le autorità di regolamentazione e la Commissione europea garantiscono il trattamento riservato di tale insieme di dati, per proprio conto o per conto di qualsiasi consulente incaricato di realizzare lavori di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

## 6. Utilizzo delle entrate della gestione delle congestioni

- 6.1. Le procedure di gestione delle congestioni associate a un periodo precedentemente specificato possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento. La procedura di ripartizione di tali entrate è sottoposta a esame da parte delle autorità di regolamentazione e deve essere tale da non distorcere il processo di assegnazione a favore di un operatore che chiede capacità o energia e non deve costituire un disincentivo a ridurre la congestione.
- 6.2. Le autorità nazionali di regolamentazione operano in piena trasparenza stabilendo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione.
- 6.3. I proventi della gestione delle congestioni sono distribuiti tra i GST interessati secondo criteri definiti di comune accordo tra i GST stessi e sottoposti a esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione.
- 6.4. I GST stabiliscono chiaramente in anticipo l'utilizzo che faranno di qualsiasi entrata che potrebbero ottenere dalla congestione e comunicano l'utilizzo effettivo che ne è stato fatto. Le autorità di regolamentazione verificano se tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e assicurano che l'intero importo delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a seguito dell'assegnazione di capacità di interconnessione sia destinato ad uno o più dei tre scopi descritti all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento.
- 6.5. Su base annua, e al più tardi il 31 luglio di ciascun anno, le autorità di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l'importo delle entrate raccolte nel corso dei 12 mesi precedenti al 30 giugno dello stesso anno e l'utilizzo che ne è stato fatto, assieme ai risultati delle verifiche volte ad accertare che tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e che la totalità delle entrate della congestione è stata destinata ad uno o più dei tre scopi previsti.
- 6.6. I proventi derivanti dalla gestione delle congestioni e destinati ad investimenti finalizzati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione sono preferibilmente attribuiti a progetti specifici predefiniti che contribuiscono a ridurre la congestione esistente e che possono anche essere attuati entro un termine ragionevole, tenendo conto in particolare della procedura di autorizzazione.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

## relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2006) 5304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Visto il loro uso molto diffuso nella Comunità europea e nel mondo, le apparecchiature a corto raggio svolgono un ruolo sempre più importante nell'economia e nella vita quotidiana dei cittadini con vari tipi di applicazioni, quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte o impianti medici. Lo sviluppo di applicazioni basate su apparecchiature a corto raggio nella Comunità europea potrebbe contribuire anche alla realizzazione di determinati obiettivi strategici comunitari, come il completamento del mercato interno, la promozione dell'innovazione e della ricerca e lo sviluppo della società dell'informazione.
- (2) Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portabili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. Tuttavia la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Per beneficiare dei vantaggi del mercato interno per questo tipo di apparecchiatura, sostenere la competitività dell'industria manifatturiera dell'UE aumentando le economie di scala e ridurre i costi per il consumatore, occorre armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione dello spettro radio nella Comunità.
- (3) Dato che queste apparecchiature utilizzano lo spettro radio con scarsa potenza di emissione e a corto raggio, la possibilità che causino interferenze per altri utilizzatori dello spettro radio è limitata. Queste apparecchiature

possono pertanto condividere bande di frequenze con altri servizi, soggetti o meno ad autorizzazione, senza provocare interferenze pregiudizievoli e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. Il loro utilizzo pertanto non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazioni individuali a norma della direttiva autorizzazioni 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Inoltre, i servizi di radiocomunicazione, definiti nei regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'ITU (International Telecommunications Union), hanno la priorità rispetto alle apparecchiature a corto raggio e non sono tenuti a garantire la protezione di alcuni tipi di apparecchiature a corto raggio contro le interferenze. Visto che non si può garantire la protezione degli utilizzatori delle apparecchiature a corto raggio dalle interferenze, spetta ai produttori di apparecchiature a corto raggio proteggere tali dispositivi contro le interferenze pregiudizievoli dei servizi di radiocomunicazione e delle altre apparecchiature a corto raggio che funzionano conformemente alla regolamentazione comunitaria o nazionale vigente. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE) <sup>(3)</sup>, i fabbricanti devono garantire che le apparecchiature a corto raggio utilizzino in maniera efficace le radiofrequenze, in modo da evitare le interferenze pregiudizievoli con altre apparecchiature a corto raggio.

- (4) Un numero considerevole di queste apparecchiature è già classificato, o lo sarà prossimamente, come apparecchiature di «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori <sup>(4)</sup>, adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva R&TTE. La decisione 2000/299/CE riconosce l'equivalenza delle interfacce radio che soddisfano le condizioni della «classe 1», in modo che le apparecchiature radio possano essere commercializzate e messe in servizio senza limitazioni nell'intero territorio comunitario.
- (5) Visto che la disponibilità di spettro radio e le relative condizioni d'uso determinano la classificazione come «classe 1», la presente decisione consoliderà ulteriormente la continuità di tale classificazione una volta realizzata.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13.

- (6) L'11 marzo 2004 la Commissione ha conferito al CEPT, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, il mandato<sup>(5)</sup> di armonizzare l'utilizzazione delle frequenze per le apparecchiature a corto raggio. Nell'ambito di tale mandato, nella sua relazione<sup>(6)</sup> del 15 novembre 2004, il CEPT ha elaborato l'elenco delle misure volontarie di armonizzazione che esistono nella Comunità europea per le apparecchiature a corto raggio, sottolineando l'esigenza di un impegno più vincolante da parte degli Stati membri per garantire la stabilità giuridica dell'armonizzazione delle frequenze conseguita in seno al CEPT. È pertanto necessario istituire un meccanismo che renda tali misure di armonizzazione giuridicamente vincolanti nella Comunità europea.
- (7) Per il funzionamento delle apparecchiature gli Stati membri possono stabilire, a livello nazionale, condizioni meno rigorose rispetto a quelle previste nella presente decisione. Tuttavia, in tal caso, le apparecchiature non potrebbero essere utilizzate nel territorio comunitario senza restrizioni e pertanto sarebbero considerate di «classe 2» secondo la classificazione di cui alla direttiva R&TTE.
- (8) L'armonizzazione a norma della presente decisione non esclude la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione o accordi di condivisione dello spettro radio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio. Tali misure dovrebbero essere ridotte al massimo, in quanto limiterebbero i vantaggi della classificazione nella «classe 1».
- (9) La presente decisione di armonizzazione tecnica generale si applica indistintamente alle misure comunitarie di armonizzazione tecnica applicabili a bande e tipi di apparecchiature specifici, quali la decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità<sup>(7)</sup>, la decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità<sup>(8)</sup>, la decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)<sup>(9)</sup>, o la decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea<sup>(10)</sup>.
- (10) L'uso dello spettro radio è soggetto alle prescrizioni del diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(11)</sup> e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio<sup>(12)</sup>. Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni di base della direttiva R&TTE.
- (11) Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, saranno elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiederanno un controllo costante delle condizioni di armonizzazione dello spettro, tenendo conto dei benefici economici delle nuove applicazioni e delle esigenze dell'industria e degli utilizzatori. Gli Stati membri dovranno sorvegliare tali evoluzioni. Sarà pertanto necessario aggiornare regolarmente la presente decisione per tener conto dei nuovi sviluppi del mercato e della tecnologia. L'allegato sarà riesaminato almeno una volta l'anno in base alle informazioni rilevate dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione. Si potrà effettuare un riesame anche quando uno Stato membro adotterà misure specifiche, a norma dell'articolo 9 della direttiva R&TTE. Se nel corso di un riesame emerge la necessità di adeguare la decisione, le modifiche saranno stabilite secondo le procedure di cui alla decisione sullo spettro radio per l'adozione delle misure di esecuzione. Gli aggiornamenti possono prevedere periodi di transizione per adeguare le situazioni esistenti.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l'uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «apparecchiatura a corto raggio», radiotrasmettitori che trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;

<sup>(5)</sup> Mandato al CEPT di esaminare l'ulteriore armonizzazione delle bande di frequenza utilizzate per le apparecchiature a corto raggio.

<sup>(6)</sup> Relazione finale dell'ECC in risposta al mandato conferito dalla Commissione al CEPT sull'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.

<sup>(7)</sup> GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

<sup>(8)</sup> GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

<sup>(9)</sup> GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.

<sup>(10)</sup> GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione» significa che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, su una base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all'allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l'uso delle bande di frequenza a condi-

zioni meno restrittive rispetto a quelle previste nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Viviane REDING

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell'uso delle apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda(e) di frequenza/ Singole frequenze	Massima potenza/ Intensità di campo	Parametri regolamentari aggiuntivi/ Requisiti di mitigazione	Altre restrizioni	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche <sup>(1)</sup>	26,957-27,283 MHz	10 mW di potenza equivalente irradiata (e.r.p.), che corrisponde a 42 dBµA/m a 10 metri		Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	40,660-40,700 MHz	10 mW e.r.p.		Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	433,05-434,79 MHz	10 mW e.r.p.	Ciclo di funzionamento (?): fino al 10 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1° giugno 2007
	868,0-868,6 MHz	25 mW e.r.p.	Ciclo di funzionamento (?): fino all'1 %	Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	868,7-869,2 MHz	25 mW e.r.p.	Ciclo di funzionamento (?): fino al 10 %	Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	869,4-869,65 MHz	500 mW e.r.p.	Ciclo di funzionamento (?): fino al 10 % Spaziatura tra i canali: deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità	Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	869,7-870 MHz	5 mW e.r.p.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate	Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	2 400-2 483,5 MHz	10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)			1° giugno 2007
	5 725-5 875 MHz	25 mW e.i.r.p.			1° giugno 2007
Sistemi di allarme	868,6-868,7 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Ciclo di funzionamento (?): fino allo 0,1 %		1° giugno 2007
	869,25-869,3 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (?): sotto lo 0,1 %		1° giugno 2007
	869,65-869,7 MHz	25 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (?): sotto il 10 %		1° giugno 2007

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda(e) di frequenza/ Singole frequenze	Massima potenza/ Intensità di campo	Parametri regolamentari aggiuntivi/ Requisiti di mitigazione	Altre restrizioni	Termine di attuazione
Sistemi di telesoccorso <sup>(2)</sup>	869,20-869,25 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento <sup>(2)</sup> : sotto lo 0,1 %		1° giugno 2007
Applicazioni industriali <sup>(4)</sup>	20,05-59,75 kHz	72 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	59,75-60,25 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	60,25-70 kHz	69 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	70-119 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	119-127 kHz	66 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	127-135 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	6 765-6 795 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	13,553-13,567 MHz	42 dBµA/m a 10 metri			1° giugno 2007
Impianti medici attivi <sup>(5)</sup>	402-405 MHz	25 µW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Altre restrizioni di spaziatura di canali: i trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda con tecniche di mitigazione avanzate		1° giugno 2007
Applicazioni audio senza filo <sup>(6)</sup>	863-865 MHz	10 mW e.r.p.			1° giugno 2007

<sup>(1)</sup> Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

<sup>(2)</sup> Per «ciclo di funzionamento» s'intende la proporzione di tempo in un periodo di un'ora durante la quale un'apparecchiatura trasmette.

<sup>(3)</sup> Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili che vivono a casa.

<sup>(4)</sup> Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

<sup>(5)</sup> Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

<sup>(6)</sup> Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare per concerti o altri spettacoli.